SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **270.**

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

00G0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **271.**

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.

00G0321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **272.**

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

00G0322

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

00A12194 + da 00A12308 a 12321

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. **268.**

Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la riduzione del carico fiscale già a partire dal periodo d'imposta 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole: «fino a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 20.000.000»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «oltre lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «oltre lire 20.000.000».

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da *a)* a *s)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.»;

b) nel comma 3, le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.».

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 2.

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Art. 3.

Oli emulsionati

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

Art. 4.

Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumen-

tato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera *c)* indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera *c)* di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera *c)* di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale e tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appplicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b):* lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.

Aliquote di accisa per i carburanti agricoli

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 7.

Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

Art. 8.

Versamento del prelievo supplementare

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0325

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 agosto 2000, n. **269.**

Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una prima stesura del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento;

Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26 giugno 2000;

Considerato che gli elementi identificativi dei soggetti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio è tenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.;

Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, allo stato attuale della tecnologia, può essere realizzata con maggiore efficienza ed economicità attraverso la istituzione di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito

1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini del presente regolamento, per «rapporti di conto o di deposito» si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonché ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attività patrimoniale della clientela. Il termine «deposito» non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.

3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarità ivi incardinati:

a) banche;

b) poste italiane S.p.a.;

c) società fiduciarie;

d) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV);

h) società Monte titoli S.p.a.;

i) intermediari di cui alla lettera *m)* dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

l) intermediari individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3.

Richieste di accesso all'anagrafe

1. Le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, debbono essere formulate con la specificazione dei seguenti elementi identificativi della persona sottoposta ad accertamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le persone fisiche; denominazione e sede legale, per le persone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in possesso del richiedente; nonché, limitatamente alle richieste dirette a consentire l'espletamento delle attività fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presentate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accertamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali tale accertamento e le eventuali attività istruttorie sono eseguiti.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a conoscere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai soggetti di cui all'articolo 2, esistono rapporti di conto o di deposito alla medesima persona intestati o cointestati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per conto o ne può disporre e, in caso positivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio:

a) il codice identificativo dei soggetti di cui all'articolo 2 e dell'eventuale succursale ove i rapporti di conto o di deposito sono intrattenuti;

b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o di deposito, la data di accensione ed eventualmente quella di chiusura;

c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono in nome o per conto o che ne possono disporre.

3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conservati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto o del deposito.

Art. 4.

Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe

1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

2. Le richieste possono essere avanzate:

a) dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal respon-

sabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale;

d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza;

e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorità richiedente della necessità di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni.

4. Le modalità di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le modalità delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

5. Le autorità procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge.

6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.

Art. 5.

Società interbancaria per l'automazione

1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'articolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita.

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilità informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonché di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo del centro operativo sulla regolarità e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.

Art. 6.

Obblighi di riservatezza

1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizzazione e dalla diffusione degli elementi informativi stessi.

2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, il centro operativo deve conservare memoria dell'autorità richiedente, della data in cui la richiesta è pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovrà essere conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorità richiedente, nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura.

3. Il responsabile del centro operativo segnala alle autorità competenti per i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché alle autorità preposte alla

vigilanza di settore, eventuali irregolarità rilevate nella tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2.

4. Le autorità indicate al comma 3 informano il responsabile del centro operativo di eventuali anomalie rilevanti per il funzionamento del centro operativo stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni di controllo.

5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le richieste pervenute dal centro operativo.

Art. 7.

Comitato di garanzia

1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è costituito, con decreto del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento, un Comitato di garanzia composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo di autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifica non inferiore a quella di dirigente:

1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero delle finanze;

4) Ministero della giustizia;

5) Banca d'Italia;

6) Ufficio italiano dei cambi.

2. Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attività del medesimo centro operativo ed esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere acquisito a proposito delle modalità di inoltro delle richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonché a proposito dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipendenza le funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalità del proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di quattro componenti.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L'attività dei componenti del Comitato di garanzia è svolta a titolo gratuito.

Art. 8.

Richieste escluse

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, sono escluse per i rapporti di conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pubbliche amministrazioni nonché per quelli che intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 9.

Criteri procedurali e misure di sicurezza

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, si dotano del programma informatico necessario per l'invio delle richieste di accertamento e la ricezione delle relative risposte per il tramite del centro operativo.

2. Il flusso delle informazioni tra le autorità richiedenti ed il centro operativo avviene tramite interconnessioni informatiche compatibili.

3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all'articolo 2 avviene attraverso apposita rete di interconnessione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 5, comma 4.

4. La protezione e la riservatezza delle informazioni in transito sulla rete di cui al comma 3 è assicurata mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A. secondo i seguenti criteri:

a) la sicurezza logica o applicativa è assicurata mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b) la sicurezza fisica è assicurata da meccanismi anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli utenti, nonché da tutte le altre misure di sicurezza richieste per la tutela dei dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

c) la sicurezza organizzativa è realizzata dalla S.I.A. in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 10.

Disposizione finale

1. L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Visto *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 84

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale esi in via di sviluppo) è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa dispone del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni.».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota al titolo.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, rispettivamente, il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 1 *(Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).* — 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste italiane», con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente «Poste italiane» è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.».

«Art. 2 *(Attività dell'ente).* — 1. L'ente «Poste italiane» svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste italiane» stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'ente Poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente; a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.».

— Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: «Integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge n. 413/1991 si veda in note alle premesse.

— Per il titolo del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1, lettera *m)*, dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del già citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente:

«1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) (omissis);

e) (omissis);

f) (omissis);

g (omissis);

h (omissis);

i) (omissis);

l) (omissis);

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.»

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 153/1997 è il seguente:

«Art. 5. 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.

3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.".

7. Al secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, è il seguente:

«Art. 3 *(Segnalazioni di operazioni).* — 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-*ter*, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art- 3-*ter*, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla

Direzione investigativa antimafia e al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresì l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 118 del codice di procedura penale è il seguente:

«1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 5 dell'art. 13 del già citato decreto-legge n. 625/1979, convertito, modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è il seguente:

«5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.».

— Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991 si veda in note all'art. 4.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Note all'art. 6;

— Il Capo I del più volte citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca norme in tema di trasferimento di valori.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni applicative)*. — 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.».

Note all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 reca: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513».

— Per il titolo della legge n. 675/1996 si veda in note all'art. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

00G0316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2000.

Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi nominativi dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenute d'acconto corrisposti nell'anno 1995 dall'Amministrazione della Presidenza della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle Amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

Considerata la necessità di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Acquisita l'intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato *A* al presente decreto.

3. I dati relativi alle indennità di cui all'art. 47, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Art. 2.

1. L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiarazioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello 730.

Art. 3.

1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, a mano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi - via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma precedente, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze deve eseguire sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli riscontrati non conformi, devono essere inviati alla direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.

4. I supporti magnetici pervenuti alla direzione sistemi informativi e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: DEL TURCO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia.

Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è REP1996 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Presidenza della Repubblica - anno corresponsione emolumenti 1995».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto interministeriale del 27 dicembre 1996 sopra citato.

1) Record di tipo «AA»: il campo 2 «codice della fornitura» vale REP96.

2) Record di tipo «ZZ»: Il campo 2 «codice della fornitura» vale REP96.

ALLEGATO B

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL **1995**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| DENOMINAZIONE |________| CODICE ATTIVITA' |_|_|_|_|_|

COMUNE |________| PROV |_|_| INDIRIZZO |________| C.A.P. |_|_|_|_|_|

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI |________|

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA |______| DISCHETTI |______|

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI |________|

DATA ____________ FIRMA ____________________

ALLEGATO C

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI
DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ANNO DI IMPOSTA 1995

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITA'

COMUNE | PROV | INDIRIZZO | C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ________ NUMERO BUSTE ________

DATA ______________ FIRMA ______________

PER RICEVUTA

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

DATA ______________ TIMBRO FIRMA ______________

00A12704

DECRETO 14 settembre 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTEZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4462,31	0,434
ALBANIA	Lek	47	ALL	131,313	14,746
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67,7393	28,584
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	7,00984	276,2550
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,68198	1151,314
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,52423	549,482
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,939657	2060,860
ARMENIA	Dram	246	AMD	515,097	3,759
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,68198	1151,314
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,59779	1211,895
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4052,74	0,477
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,939657	2060,860
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,354227	5466,771
BANGLADESH	Taka	174	BDT	47,7815	40,528
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,886	1026,810
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,87888	1030,678
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,939657	2060,860
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,0313	46,071
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	918037	0,002
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	918,037	2,109
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,75645	336,492
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,85359	398,950
BRASILE	Real	234	BRL	1,68896	1146,647
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,63482	1184,510
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955,83	0,989
BULGARIA	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	616,902	3,140
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3622,29	0,534
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,38863	1394,600
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,676	17,655
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,777725	2490,007
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	35,6077	54,378

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	494,36	3,919
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,77977	248,915
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574282	3371,632
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1913,18	1,012
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	20,9778	92,312
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,06725	936,756
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1047,45	1,848
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	291,296	6,647
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,58621	255,235
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	21,6121	89,602
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,45886	259,593
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,6884	131,931
ECUADOR	Sucre	76	ECS	23438,1	0,082
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,26537	593,041
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,22066	235,566
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,45098	561,146
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,10292	212,734
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,72982	250,518
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,623043	3107,992
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,98133	977,313
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	41,7292	46,405
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,709959	2727,395
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,771	164,578
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,84172	1051,458
GHANA	Cedi	111	GHC	5917,34	0,327
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	38,8087	49,898
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	101,386	19,099
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,623043	3107,992
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	166,995	11,596
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,665876	2908,178
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	336,864	5,747
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,12553	272,029
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1529,43	1,266

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,1712	173,608
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	98,1811	19,724
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,17626	236,816
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,03944	949,488
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,361713	5353,643
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	49,3862	39,211
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,939657	2060,860
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,38977	810,556
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3291,81	0,588
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,26924	592,347
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,0528	477,798
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,42022	566,193
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,623043	3107,992
ROMANIA	Leu	131	ROL	20003,9	0,096
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,1469	74,070
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	337,383	5,739
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,47455	432,781
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,05555	633,908
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,623043	3107,992
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2245,78	0,862
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,29407	365,761
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1649,45	1,174
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,63492	1184,442
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	42,37	45,706
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	41,5039	46,657
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	207,8614	9,315
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2461,9	0,786
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	73,6103	26,306
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,53658	763,427
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,939657	2060,860
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,46244	299,627
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	246,335	7,860
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	759,73	2,549
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,40702	230,320
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,5505	1248,800
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,46244	299,627
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1701,63	1,139

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,3387	66,003
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	744,804	2,600
THAILANDIA	Baht	73	THB	37,7787	51,260
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,6504	1173,610
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,86067	330,421
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27028	1524,291
TURCHIA	Lira Turca	10	TRL	588366	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4886,22	0,396
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,11402	378,674
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1455,27	1,330
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	260,216	7,440
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,4729	168,782
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	133,75	14,478
VANUATU	Vatu	208	VUV	127,784	15,153
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	650,226	2,978
VIETNAM	Dong	145	VND	13061,2	0,148
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	145,775	13,283
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2895,2	0,668
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	35,7541	54,160

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A12705

DECRETO 18 settembre 2000.

Variazione di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1º luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A* e *B* rispettivamente ai decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999, che fissano la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A* e *B*, ai precitati decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A)*

(Marche estere di produzione nazionale)

	Lit./kg.conv.le	Lit./kg.conv.le
Sigarette:		
Diana KS Filter	da 205.000	a 200.000
Diana Specially Mild	da 205.000	a 200.000
Diana Ultra	da 205.000	a 200.000

(Marche estere di provenienza UE)

Diana KS Filter	da 205.000	a 200.000
Diana Specially Mild	da 205.000	a 200.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

	Lit./Kg.conv.le	Lit./Kg.conv.le
Sigaretti naturali:		
Mini Cohiba	da 370.000	a 440.000
Fleur de Savane Petits Cigares	da 150.000	a 160.000
Sigaretti altri:		
Fleur de Savane Petits Cigares leger	da 150.000	a 160.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 91

00A12732

DECRETO 20 settembre 2000.

Attivazione degli uffici delle entrate di Bagheria, Carrara e Cesena.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale è stata rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Carrara;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Bagheria, Carrara e Cesena;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo e Forlì-Cesena, nonché le locali sezioni staccate dalle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Bagheria e Cesena.

3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Massa-Carrara, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti all'ufficio delle entrate di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Sicilia	Palermo	Ufficio delle entrate di Bagheria	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Bagheria	26 settembre 2000
Toscana	Massa Carrara	Ufficio delle entrate di Carrara	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Carrara nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Massa Carrara	29 settembre 2000
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Ufficio delle entrate di Cesena	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cesena	4 ottobre 2000

00A12703

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gonal-F». (Decreto UAC/C n. 110/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gonal-F», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/95/001/017/Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso s.c.;

EU/1/95/001/018 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 3 fiale polv. + 3 fiale solv. uso s.c.;

EU/1/95/001/019 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c.;

EU/1/95/001/020 Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 10 fiale polv. + 10 fiale solv. uso s.c.

Titolare A.I.C.: Ares Serono Europe Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 maggio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonal F»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19/20 luglio dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Gonal F debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale GONAL F nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso s.c. n. 032392173/E (in base 10), 0YWJZF (in base 32);

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 3 fiale polv. + 3 fiale solv. uso s.c. n. 032392185/E (in base 10), 0YWJZT (in base 32);

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c. n. 032392197/E (in base 10), 0YWK05 (in base 32);

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 10 fiale polv. + 10 fiale solv. uso n. 032392209/E (in base 10), 0YWK0K (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Gonal F» è classificata come segue:

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 1 fiala polv. + 1 fiala solv. uso sc. - n. 032392173/E (in base 10), 0YWJZF (in base 32), classe «A» con nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 32.719 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 54.000 (IVA inclusa).

Gonal F 37,5 polvere e solvente per soluz. iniet. 5 fiale polv. + 5 fiale solv. uso s.c. n. 032392197/E (in base 10), 0YWK05 (in base 32), Classe A con nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda stabilito in L. 160.566 (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 265.000 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono state classificate in «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmocovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 2 agosto 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12575

DECRETO 6 settembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neorecormon». (Decreto UAC/C n. 111/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neorecormon», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/031/041 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc;

EU/1/97/031/042 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc;

EU/1/97/031/043 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc;

EU/1/97/031/044 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 maggio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neorecormon»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Neorecormon debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEORECORMON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430417/E (in base 10), 10URGK (in base 32);

Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430429/E (in base 10), 10URGX (in base 32);

Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430443/E (in base 10), 10URHC (in base 32);

Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430431/E (in base 10), 10URGZ (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neorecormon» è classificata come segue:

Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc, n. 034430417/E (in base 10), 10URGK (in base 32), classe «A» con nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 74.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 122.100 (IVA inclusa).

Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430431//E (in base 10), 10URGZ (in base 32), classe «A» con nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 111.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 183.200 (IVA inclusa), le altre 2 confezioni sono classificate in C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmocovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12574

DECRETO 6 settembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zofepril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 118/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 360 del 26 luglio 1999 con il quale la A. Menarini Industrie Sud è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Zofepril con le specificazioni di seguito indicate:

14 compresse film rivestite da 15 mg - A.I.C. n. 034348021/M (in base 10), 10S6ZP (in base 32);

28 compresse film rivestite da 30 mg - A.I.C. n. 034348084/M (in base 10), 10S71N (in base 32);

14 compresse film rivestite da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348108/M (in base 10), 10S72D (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZOFEPRIL è classificata come segue:

14 compresse film rivestite da 15 mg - A.I.C. n. 034348021/M (in base 10), 10S6ZP (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse film rivestite da 30 mg - A.I.C. n. 034348084/M (in base 10), 10S71N (in base 32), classe «A».

II prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 44.800 (IVA inclusa);

14 compresse film rivestite da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348108/M (in base 10), 10S72D (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12576

DECRETO 6 settembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Bifril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 119/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 359 del 26 luglio 1999 con il quale la Menarini International Operation Luxembourg S.A. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale BIFRIL con le specificazioni di seguito indicate:

14 compresse film rivestite da 15 mg - A.I.C. n. 034408068/M (in base 10), 10U1N4 (in base 32);

28 compresse film rivestite da 30 mg - A.I.C. n. 034408094/M (in base 10), 10UINY (in base 32);

14 compresse film rivestite da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408029/M (in base 10), 10UILX (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale BIFRIL è classificata come segue:

14 compresse film rivestite da 15 mg - A.I.C. n. 034408068/M (in base 10), 10U1N4 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse film rivestite da 30 mg - A.I.C. n. 034408094/M (in base 10), 10UINY (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 44.800 (IVA inclusa);

14 compresse film rivestite da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408029/M (in base 10), 10UILX (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Menarini International Operation Luxembourg S.A.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12577

DECRETO 6 settembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Granulokine». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 121/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GRANULOKINE con le specificazioni di seguito indicate:

1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772072/M (in base 10), classe «A» al prezzo di L. 244.900 nota 30;

1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 02777033/M (in base 10), classe «A» al prezzo di L. 266.000 nota 30;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; già estese in

via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GRANULOKINE nella confezione è classificata come segue:

1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772072/M (in base 10).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 274.500 (IVA inclusa); classe «A» nota 30;

1 flac. ml 300 mcg - A.I.C. n. 02777033/M (in base 10).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 274.500 (IVA inclusa); classe «A» nota 30.

Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12578

DECRETO 6 settembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Neupogen». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 120/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NEUPOGEN con le specificazioni di seguito indicate:

1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 28216051/M (in base 10), classe «A» al prezzo di L. 244.900 nota 30;

1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 0282160361M (in base 10), classe «A» al prezzo di L. 266.000 nota 30;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NEUPOGEN nella confezione è classificata come segue:

1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 028216051/M (in base 10).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 274.500 (IVA inclusa); classe «A» nota 30;

1 flac. 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 028216036/M (in base 10).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 166.322 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 274.500 (IVA inclusa); classe «A» nota 30.

Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolare A.I.C.: Dompè Bioetic S.p.a., via Santa Lucia n. 4 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 settembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12579

DECRETO 20 settembre 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/D4 dell'11 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/D4 dell'11 settembre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Prodotti Formenti S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Prodotti Formenti S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/D4 dell'11 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il decreto dirigenziale 800.5/legge n. 488/1999/D4 dell'11 settembre 2000.

Prodotti Formenti S.r.l.

TAIGALOR 30 compresse rivestite divisibili 8 mg, A.I.C. n. 029304033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 settembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12710

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 2000.

Determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, che fissa la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni in complessivi 2.050 posti così ripartiti: dirigente generale, n. 8, di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale; dirigente, n. 52, di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei dirigenti tecnici; nona categoria, n. 165; ottava categoria, n. 186; settima categoria, n. 285; sesta categoria, n. 750; quinta categoria, n. 223; quarta categoria, n. 276 e terza categoria, n. 105, il cui onere finanziario è pari a complessive L. 116.609.329.000;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, il cui art. 1, comma 3, ha fatto salvi, tra l'altro, gli effetti del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540;

Visto il decreto interministeriale del 10 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997) - emanato in applicazione dell'art. 6, comma 2, del su citato decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, con il quale sono state, tra l'altro, dichiarate le corrispondenze tra le categorie e qualifiche funzionali del personale dell'ex amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale del comparto «Ministeri» di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44, e sono stati contestualmente definiti i criteri e le modalità di inquadramento del personale;

Considerato che, per effetto di tali corrispondenze, nonché delle operazioni di inquadramento del personale interessato, la dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni può essere ricognita, nel rispetto del principio di invarianza della spesa riferita a quella derivante dalla dotazione organica del personale, fissata dai sopra menzionati decreto-legge n. 540/1996 e legge n. 650/1996, in complessive 2.018 unità, ripartite in 60 posti nelle qualifiche dirigenziali di cui 8 dirigenti generali (uno dei quali con funzioni di segretario generale), 26 dirigenti amministrativi e 26 dirigenti tecnici, e 1958 posti delle qualifiche funzionali, così ripartite: nona qualifica funzionale, n. 114; ottava qualifica funzionale, n. 103; settima qualifica funzionale, n. 883; sesta qualifica funzionale, n. 196; quinta qualifica funzionale, n. 344; quarta qualifica funzionale, n. 248 e terza qualifica funzionale, n. 70, alle quali è da aggiungere il contingente di complessive 153 unità di personale, in posizione di comando alla data del 30 settembre 1998, proveniente dalle Poste italiane S.p.a. nei cui confronti, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione;

Che, pertanto, la dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni può essere ricognita in complessive 2.171 unità di cui 60 delle qualifiche dirigenziali (8 posti di dirigente di prima fascia di cui 1 con funzioni di segretario generale, 26 dirigenti di seconda fascia amministrativi, 26 dirigenti di seconda fascia tecnici) e 2.111 posti delle qualifiche funzionali di cui: nona qualifica funzionale, n. 145; ottava qualifica funzionale, 131; settima qualifica funzionale, n. 895; sesta qualifica funzionale, n. 199; quinta qualifica funzionale, n. 390; quarta qualifica funzionale, n. 280 e terza qualifica funzionale n. 71, che assicurano nel complesso l'invarianza della spesa, tenuto conto che l'inquadramento nei ruoli ministeriali del personale delle Poste italiane S.p.a. non comporta oneri finanziari aggiuntivi atteso che per il predetto personale, attualmente in posizione di comando, il Ministero delle comunicazioni già provvede a carico delle U.P.B. numeri 1.1.1.0, 2.1.1.0, 3.1.1.0, 4.1.1.0, 5.1.1.0, 6.1.1.0, 7.1.1.0 - funzionamento, rispettivamente dei capitoli 1018, 1378, 1842, 2501, 3341, 3900 e 4313 del proprio stato di previsione, al rimborso alle Poste italiane S.p.a. degli oneri corrispondenti;

Visto il contratto collettivo nazionale - comparto Ministeri entrato in vigore il 17 febbraio 1999;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che all'art. 2 attribuisce al Ministero delle comunicazioni il ruolo di autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel piano nazionale;

Decreta:

La dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni è determinata, mediante ricognizione, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 2000

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 158

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	QUALIFICHE DIRIGENZIALI	
dir1fSG	Dirigente prima fascia con funzioni di segretario generale	1
dir1f	Dirigente prima fascia	7
dir2famm	Dirigente seconda fascia amministrativo	26
dir2ftec	Dirigente seconda fascia tecnico	26
	Totale . . .	60
	AREA C	
	POSIZIONE ECONOMICA C3	
1/A	Direttore amministrativo	69
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	72
297	Analista esperto di sistema	4
	Totale . . .	145
	POSIZIONE ECONOMICA C2	
1	Funzionario amministrativo	109
28	Funzionario statistico	2
224	Ingegnere direttore	17
271	Analista di sistema	3
	Totale . . .	131
	POSIZIONE ECONOMICA C1	
2	Collaboratore amministrativo	240
29	Collaboratore statistico	1
203	Capo tecnico	651
225	Ingegnere	1
274	Programmatore di sistema	2
	Totale . . .	895
	AREA B	
	POSIZIONE ECONOMICA B3	
3	Assistente amministrativo	116
188	Assistente tecnico	83
	Totale . . .	199
	POSIZIONE ECONOMICA B2	
4	Operatore amministrativo	117
16	Operatore amministrativo contabile	249
40	Collaudatore meccanico	24
	Totale . . .	390
	POSIZIONE ECONOMICA B1	
5	Coadiutore	159
7	Dattilografo	16
11	Autista meccanico	105
	Totale . . .	280
	AREA A	
	POSIZIONE ECONOMICA A1	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	71
	Totale . . .	71
	Totale complessivo . . .	2.171

00A12735

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 2000.

Atto d'indirizzo per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con Paesi terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Premesso che la politica del trasporto aereo nazionale deve essere finalizzata ai seguenti obiettivi:

estensione della rete nazionale e dei collegamenti che comunque interessano il Paese nella prospettiva politica, economica, commerciale, turistica ed aeroportuale;

tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;

sviluppo dell'industria del trasporto aereo nazionale, in relazione alle potenzialità del mercato;

promozione di un ambiente competitivo e pluralistico.

Considerato:

che il trasporto aereo infracomunitario è stato liberalizzato in forza del regolamento n. 2408/92 (CE);

che i collegamenti con origine o destinazione al di fuori dello spazio economico europeo sono sottoposti alla regolamentazione degli Stati membri dell'unione europea e alla stipula di accordi di traffico con gli Stati terzi interessati, previsti dall'art. 6 della convenzione di Chicago del 7 aprile 1944;

che gli accordi aerei e le consultazioni bilaterali costituiscono la base del sistema del trasporto aereo mondiale;

che la disciplina degli accordi concerne:

a) il quadro normativo;

b) gli scali da operare sui territori delle parti contraenti e di Stati terzi;

c) la capacità da offrire, in termini di frequenza dei servizi e di tipologia degli aeromobili;

d) la designazione del numero dei vettori per ciascuna parte;

che le consultazioni aeronautiche si configurano quali iniziative governative, che possono essere attivate anche sulla base di richieste delle controparti o di vettori interessati;

che l'impostazione italiana è stata storicamente basata, in linea generale, sulla monodesignazione del vettore, la pluralità degli scali di origine, l'unicità dello scalo di destinazione, la predeterminazione della capacità ed il carattere complementare dei diritti su Paesi terzi.

Considerato inoltre:

che al momento pendono richieste per sviluppare destinazioni;

che al momento pendono e vengono presentate, da parte di Stati terzi, numerose proposte per avviare negoziati riguardanti le seguenti questioni principali:

a) la stipula di un accordo;

b) la concessione prevalentemente, di Milano quale secondo scalo in aggiunta a Roma;

c) l'incremento dei diritti esistenti, segnatamente in termini di frequenze;

che si va delineando un regime di pluridesignazione delle compagnie;

che, mentre la precedente convenzione tra lo Stato italiano e Alitalia, e in generale i rapporti fra di esso e altri vettori, prevedevano un regime di esclusiva, gli attuali rapporti concessori si limitano a registrare i diritti di traffico in esercizio, e come tali non ostacolano la necessità di ampliare il campo di applicazione sul versante internazionale;

che in tale quadro, alla luce della situazione competitiva internazionale e di interessi aziendali di altre compagnie, sono state già avviate iniziative negoziali che riguardano non solo l'industria del trasporto aereo nella sua globalità, ma anche il sistema generale dell'aviazione civile;

che nell'obiettivo di perseguire l'interesse pubblico nazionale i predetti interessi aziendali vanno valutati sulla base di parametri generali, anche tenuto conto dell'effetto di precedente che ogni specifico caso può assumere nelle relazioni con altri Paesi omogenei per area geopolitica o per altri elementi obiettivi;

che nel contesto delle valutazioni è opportuno considerare anche il «costo del non accordo», vale a dire, le conseguenze negative della mancata istituzione di collegamenti, in termini di (i) buone relazioni aeronautiche internazionali e di portafoglio potenziale di diritti, (ii) impatto sul contesto generale dei rapporti bilaterali, (iii) sacrificio degli interessi degli utenti, degli aeroporti e delle comunità locali;

che la negoziazione degli accordi di traffico con Paesi terzi deve essere basata, almeno tendenzialmente, sulla reciprocità, cioè sulla «somma zero» dei vantaggi concessi e ricevuti;

che i diritti di quinta e sesta libertà andranno valutati in condizioni di reciproca convenienza per gli Stati contraenti, anche alla luce di quanto disponibile e acquisibile, in atto e in prospettiva nei rapporti con Stati terzi;

che nel contesto di cui sopra può sussistere un possibile profilo di valutazione concernente comparazioni con settori non aeronautici.

Emana

le seguenti direttive per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con Paesi terzi:

1) la politica degli accordi aerei sarà improntata a un'ottica complessiva di sistema;

2) va considerata favorevolmente la stipula di un accordo di traffico con Stati terzi, improntato al principio della reciprocità, per l'istituzione di servizi tra i rispettivi territori. La definizione della capacità dovrà tenere conto delle esigenze e dei programmi concreti delle compagnie; al tempo stesso, essa dovrà essere stabilita in modo ragionevolmente ampio per coprire strategie evolutive e per stimolare la concorrenza;

3) allo scopo di offrire flessibilità e di assicurare maggiore pluralismo si preferirà la previsione della bi/multidesignazione;

4) gli scali di origine, preferibilmente, non dovranno essere predeterminati, mentre le negoziazioni relative agli scali di destinazione dovranno ricercare soluzioni che salvaguardino gli interessi degli utenti e dell'industria di trasporto aereo nazionale, promuovendo altresì un equilibrato sviluppo del traffico sul territorio nazionale;

5) gli accordi di code sharing dovrebbero presupporre la disponibilità di diritti di traffico da parte di entrambe le parti; ove riguardino intese con compagnie di Paesi terzi dovranno basarsi sulla parità di trattamento, qualora insistano sul medesimo Stato terzo, ovvero sulla reciprocità, quando siano relativi a differenti Paesi terzi;

6) accordi di piena liberalizzazione andranno promossi in presenza di adeguati valori di traffico o

quando il contesto geografico lo suggerisca per ottimizzare il complesso delle situazioni o, infine, quando la politica della controparte lo assuma come inderogabile.

La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 7 luglio 2000

p. *Il Ministro:* DANESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2000
Registro n. 2 Trasporti e della navigazione, foglio n. 81

00A12706

DECRETO 25 luglio 2000.

Determinazione del costo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
II MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 3 della sopracitata legge n. 575 del 1995, che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e sono comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, nel testo introdotto dall'art. III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981;

Considerato che l'Ente nazionale di assistenza al volo, con delibera del 17 dicembre 1998, n. 146/1998, ha approvato i costi che presume di sostenere per l'esercizio finanziario 1999, per assistere il traffico aereo in rotta, nella misura di L. 596.503.000.000;

Considerato che, in base ai dati comunicati dall'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo con foglio ITAV/611/2306/F1-9/2 (98) del 19 maggio 1998, con foglio ITAV/611/2365/F1-9/2 (98) del 25 maggio 1998, e con foglio ITAV/4192/F1-9/2 (98) del 6 ottobre 1998, i costi di competenza dell'Aeronautica militare per l'anno 1999, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti e della quota di ammortamento, sono calcolati in L. 123.507.800.000;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.G.F. con nota n. 216249 del 3 gennaio 2000;

Visto il parere favorevole, espresso dal Ministero della difesa con nota prot. n. 8/11601 del 25 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per il 1999 è determinato in L. 720.010.800.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
DANESE

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

00A12734

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Napoli e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

pioggie alluvionali dal 14 dicembre 1999, al 17 dicembre 1999 nelle province di Salerno e Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999, al 16 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Palma Campania, Roccarainola;

Salerno:

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999, al 17 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Colliano, Giffoni Vallepiana, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, Santomenna;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999, al 17 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Castelnuovo di Conza, Contursi Terme, Santomenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12582

DECRETO 18 settembre 2000.

Estensione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai territori agricoli del comune di Monsampolo del Tronto della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284, del 3 dicembre 1999, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il

carattere di eccezionalità delle grandinate del 4 maggio 1999, nel comune di Monsampolo del Tronto per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettera *b).*

Vista la delibera di Giunta n. 833, dell'11 aprile 2000, con la quale la regione Marche propone, tra l'altro di attendere l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel comune di Monsampolo del Tronto già individuato con il richiamato decreto del 15 novembre 1999;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli del comune di Monsampolo del Tronto della provincia di Ascoli Piceno, indivuati con decreto ministeriale del 15 novembre 1999, richiamato nelle premesse, danneggiati dalle grandinate del 4 maggio 1999, sono estese le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12583

DECRETO 18 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000, nella provincia di Potenza.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Potenza:

grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c) d)*, nel territorio dei comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Chiaromonte, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture;

grandinate dal 6 giugno 2000, al 29 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Oppido Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: allocazione risorse *ex* art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Deliberazione n. 70/2000).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed è stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che consente, a favore di interventi già approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi e prevede il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilità alla tipologia delle «tranvie veloci»;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della più volte citata legge n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno ventennali di 80 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 100 mld. di lire a decorrere dall'anno 2001, ampliando nel contempo il campo di applicazione del menzionato art. 9 ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune, nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant;

Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1 pone termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi approvati da questo Comitato entro il 31 dicembre 1998, pena la revoca dei contributi concessi, e che al comma 2 prevede, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane (ora Ministro dei lavori pubblici), la formulazione di proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta;

Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2 autorizza, per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati, ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000, finalizzandoli, in particolare, alla realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati, e che demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti stessi, fermo restando il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma 1 autorizza ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 40 mld. di lire a decorrere dall'anno 2001;

Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dell'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Viste le delibere in data 25 settembre 1997, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997), 19 novembre 1998, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1999), 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999), 30 giugno 1999, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999), 6 agosto 1999, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999), con le quali questo Comitato ha assunto altre determinazioni in materia, tra l'altro procedendo alla finalizzazione di «economie» conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto, elevando, anche in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, il contributo statale per interventi già approvati sino al 60% del costo, provvedendo ad un accantonamento a favore della regione Puglia, in parte poi programmaticamente assegnato alla realizzazione del collegamento ferroviario Bari centrale - aeroporto di Bari Palese;

Visto il decreto interministeriale in data 22 ottobre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999 con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ed in relazione al mandato attribuito da questo Comitato nella citata delibera del 19 novembre 1998, ha provveduto a dettare criteri per la presentazione e la selezione dei progetti concernenti interventi di miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali nei centri abitati ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 50 della più volte richiamata legge n. 448/1998, stabilendo percentuali di riparto tra aree metropolitane ed aree urbane e formulando indicazioni intese, in linea con le direttive a suo tempo emanate dal CIPET, ad assicurare l'effettiva rispondenza dei progetti ad esigenze di mobilità ed a premiare la qualità della progettazione;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999), con il quale la predetta amministrazione ha formalizzato i criteri e le specifiche tecniche relative alle istanze di richiesta di finanziamento dei progetti;

Viste le note n. 371(TIF5)/211 B del 9 marzo 2000 e n. 570/211 del 20 aprile 2000, con le quali le citate amministrazioni hanno trasmesso le graduatorie redatte, alla stregua dei criteri di cui al citato decreto interministeriale 22 ottobre 1999, dalla menzionata commissione di alta vigilanza, rispettivamente per le aree metropolitane e per le aree urbane, formulando le proposte per l'allocazione delle risorse recate dall'art. 50 della legge n. 448/1998;

Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi già approvati, è opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso è fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti già disponibili;

Considerata la necessità di sviluppare sistemi di trasporto rapido di massa soprattutto nelle città metropolitane, maggiormente interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998, ma di sollecitare nel contempo un più incisivo ricorso a forme di mobilità sostenibile anche nei centri minori, riservando pertanto alle aree urbane una percentuale di risorse più elevata di quella sinora prevista;

Ritenuto di condividere le valutazioni formulate dalla commissione infrastrutture nella seduta del 15 giugno 2000;

Ritenuto in particolare di concordare sulla proposta, avanzata dai Ministeri di settore in considerazione della scomponibilità in lotti di alcuni interventi relativi alle aree metropolitane e condivisa dalla suddetta commissione, di ripartire le risorse su di un maggior numero d'interventi, raccomandando peraltro d'inserire, tra i criteri prioritari per l'allocazione delle ulteriori disponibilità, la finanziabilità di lotti già valutati positivamente dalla commissione di alta vigilanza nella presente occasione;

Ritenuto, altresì, di concordare sui criteri adottati per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in caso di classificazioni *ex aequo*;

Ritenuto di prevedere l'emanazione di nuove disposizioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 472/1999 ed in considerazione della necessità di parametrare l'entità del contributo statale ai tempi di effettivo utilizzo del mutuo così attivabile, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e favorire l'avvio di un più vasto programma d'interventi;

Delibera:

1. *Allocazione nuove risorse.*

1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi d'interventi per le aree metropolitane e per le aree urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che formano parte integrante della presente delibera.

Agli interventi di cui ai suddetti programmi è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998 per la durata specificata nelle tabelle stesse: tale quota è da intendere quale misura massima per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo degli interventi indicata in dette tabelle.

1.2. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. Detta documentazione dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

I soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di parcheggi devono quantificare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi

della legge n. 211/1992, e documentare le fonti individuate per la copertura del costo così stralciato, che resta a loro carico.

Ai fini della dimostrazione della disponibilità della quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del presente punto, nonché ai fini della dimostrazione della disponibilità del finanziamento dei parcheggi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

1.3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definirà, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al precedente punto 1.2. detto costo dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA.

Il citato Dicastero verificherà, altresì, l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente l'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'automatica caducazione del finanziamento statale.

Del pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvederà ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finanziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti negativi di tale accertamento.

1.4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle riduzioni eventualmente operate rispetto al costo considerato in delibera, anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

1.5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definirà di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, una procedura intesa a consentire l'espletamento della gara sulla base di un formale atto d'impegno della Cassa depositi e prestiti o di istituto di credito di cui al decreto legislativo n. 385/1990 ed a correlare l'entità del mutuo al quadro economico come rideterminato a seguito della gara medesima, prevedendo, ove possibile, anche l'accensione di mutui per tranches successive, in relazione all'effettivo stato di attuazione del programma d'investimento.

Il costo complessivo su cui parametrare definitivamente la quota di contributo statale non può eccedere quello riportato nella colonna (C) dei menzionati allegati 1 e 2, al netto degli oneri relativi ai parcheggi di cui ai punti precedenti ed al netto delle «economie» di gara, che restano attribuite allo Stato nella medesima percentuale riportata alla colonna (D) delle suddette tabelle.

1.6 Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

1.7. La consegna dei lavori dovrà essere comunque effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del finanziamento.

1.8. Questo Comitato potrà successivamente destinare ad altri interventi del medesimo settore le quote di contributo disponibili a seguito delle economie che vengano a realizzarsi per effetto della procedura di cui al precedente punto 1.5.

2. *Verifiche.*

Il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui sopra.

3. *Relazioni.*

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvederà a sottoporre entro il 31 gennaio 2001 alla commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonché a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.

La suddetta relazione evidenzierà in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, nonché le ulteriori misure necessarie, tra l'altro per assicurare maggiore fruibilità delle opere programmate: a tali fini ricomprenderà anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.

Il citato Ministero provvederà ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.

Invita

il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici a prevedere che in sede di applicazione dei criteri per l'allocazione delle ulteriori risorse recate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, venga data specifica rilevanza alle richieste che perverranno per il finanziamento di ulteriori lotti d'interventi collocatisi utilmente nelle graduatorie menzionate in premessa ed ammessi a finanziamento solo in parte con la presente delibera.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85

ALLEGATO 1

AREE METROPOLITANE

(importi in milioni di lire)

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO – CONTRIBUTO ANNUO (B) – IMPORTO (2)	CONTRIBUTO ANNUO (B) – ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI – COSTO A CARICO STATO (C)	% (D=C/A)
LAZIO	ROMA Metropolitana linea C, tratta T5 Malatesta-Alessandrino	964.300	49.054,97	20	578.580,00	60,00
CAMPANIA	NAPOLI Realizzazione della tratta urbana Centro direzionale-Capodichino	208.809	10.622,34	20	125.285,40	60,00
PIEMONTE	TORINO Prolungamento linea 1 metropolitana automatica Porta Nuova-Lingotto	610.007	31.031,70	20	366.004,20	60,00
LOMBARDIA	MILANO Prolungamento linea 3 metropolitana Maciachini-Comasina	682.552	34.722,15	20	409.531,20	60,00
CAMPANIA	NAPOLI Realizzazione nodo di interscambio Cilea tra le linee 1 Metropolitana Napoli e linea Circumflegrea S.E.P.S.A.	77.000	3.917,07	20	46.200,00	60,00
CAMPANIA	PROVINCIA NAPOLI Potenziamento, estensione e ammodernamento rete filoviaria Napoli-Teverola	23.449	1.192,88	20	14.069,40	60,00
PUGLIA	BARI Ferrotranviaria - prolungamento da fermata Ospedale S.Paolo a zona Cecilia e a V.le Regioni	46.448	2.362,86	20	27.868,80	60,00
LAZIO	ROMA Metropolitana linea A 3° stralcio funzionale, tratta Termini-Anagnina sub stralcio 3-4 e 6/7	95.820	4.874,47	20	57.492,00	60,00

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - IMPORTO (2)	ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - COSTO A CARICO STATO (C)	% (D=C/A)
VENETO	VENEZIA					
	Collegamento tranviario 2^ tratta Mestre centro-Marghera	101.670	5.172,06	20	61.002,00	60,00
	TOTALE	2.810.055	142.951		1.686.033	

NOTE:
(1) Al lordo dei parcheggi, ove inclusi.
(2) Importi contributi calcolati in base al tasso di sconto del 5,75% ed arrotondati alle £. 100.000.=

ALLEGATO 2

AREE URBANE

(importi in milioni di lire)

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - IMPORTO (2)	ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - COSTO A CARICO STATO (C)	% (D=C/A)
UMBRIA	SPOLETO					
	2° stralcio progetto "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero città senza auto": percorso meccanizzato S.Nicolò, percorso meccanizzato V.le Matteotti-P.zza della Libertà	20.210	1.028,10	20	12.126,00	60,00
VENETO	VERONA					
	Completamento sistema tranviario: tratta Policlinico di Borgo Roma-parcheggio scambiatore di Verona sud, tratta stazione FS Porta Nuova-stazione FS Parona	296.000	15.057,83	20	177.600,00	60,00
EMILIA-ROMAGNA	PROVINCIA RIMINI					
	Completamento programma di realizzazione del trasporto rapido costiero tratte Rimini FS-Fiera e Riccione FS-Cattolica	125.081	6.363,00	20	75.048,60	60,00
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA					
	Impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara-Codigoro alla linea FS Ferrara-Rimini e interramento	69.200	3.520,28	20	41.520,00	60,00
MARCHE	OSIMO					
	Ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio-centro storico	5.620	285,90	20	3.372,00	60,00
PUGLIA	BRINDISI					
	Costruzione minimetro stazione FS-ospedale Perrino	60.000	3.052,26	20	36.000,00	60,00
LOMBARDIA	BRESCIA					
	Metropolitana automatica: estensione est Concesio-Sanpolino	99.010	5.036,74	20	59.406,00	60,00

REGIONE	INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO (1) (A)	CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTO ANNUO (B) - IMPORTO (2)	ANNI	PREVISIONI VOLUME INVESTIMENTI - COSTO A CARICO STATO (C)	% (D=C/A)
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA					
	Potenziamento linee ferroviarie urbane e nuovo collegamento ferroviario Reggio Emilia FS-San Lazzaro	58.394	2.970,56	20	35.036,40	60,00
	TOTALE	733.515	37.315		440.109,00	

NOTE:
(1) Al lordo dei parcheggi, ove inclusi.
(2) Importi contributi calcolati in base al tasso di sconto del 5,75% ed arrotondati alle £. 100.000.=

00A12780

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 25 settembre 2000.

Incentivo per la progettazione *ex* art. 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 43/2000).

IL CONSIGLIO

Sulla base di una ricognizione dei quesiti pervenuti a questa Autorità in ordine all'interpretazione ed all'applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni.

1) *Soggetti destinatari dell'incentivo.*

La prima problematica attiene all'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo alla progettazione e concerne, in particolare, quattro aspetti: la possibilità di considerare tali i tecnici abilitati o non all'esercizio della professione; la possibilità di intendere per «incaricato del collaudo» anche l'incaricato del collaudo statico; il riconoscimento del diritto alla quota di incentivo spettante al responsabile del procedimento anche nel l'ipotesi di progettazione esterna ed, infine, l'inclusione o meno del coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni, tra i beneficiari dell'incentivo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'incentivo previsto dall'art. 18, costituito da una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, va ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, sulla base di un regolamento che la singola amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad adottare e nel quale i criteri da seguire per la ripartizione delle somme tengono conto «delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere».

Al riguardo, rispetto alla precedente versione della legge n. 109/1994, si è avuto un ampliamento dell'ambito dei benefici dal punto di vista soggettivo.

Al fine d'individuare i soggetti cui corrispondere l'incentivo alla progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, secondo cui i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di

entrata in vigore della legge n. 415/1998 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Pertanto, laddove ricorrano, per i tecnici non abilitati, le suddette condizioni, nulla osta alla possibilità di far rientrare anche questi soggetti tra quelli beneficiari degli incentivi in questione, in quanto autori della redazione di progetti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'art. 188 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, reca disposizioni circa la nomina del collaudatore e prevede, al comma 1, l'attribuzione, da parte della stazione appaltante, dell'incarico del collaudo a «soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo».

Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel caso di lavori che richiedono l'apporto di diverse professionalità, l'affidamento del collaudo ad una commissione composta di tre membri.

Il comma successivo, infine, prevede che «per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche».

Pertanto, per «incaricato del collaudo», ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico, il quale, peraltro, coincide con il primo oppure con uno dei tre membri della suddetta commissione.

Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo, in seguito alle modifiche all'originario testo dell'art. 18 della legge quadro apportate con la legge n. 216/1995. Occorre quindi distinguere il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di questa legge e l'entrata in vigore della legge n. 144/1999. Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata all'esterno, l'inciso riportato nella norma «qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani» si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.

L'ulteriore modifica apportata dalla legge n. 144/1999, oltre alla abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce l'intento del legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla corresponsione dell'incentivo, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie.

Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 216/1995 e l'entrata in vigore della legge n. 144/1999, appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni.

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144/1999, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.

Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari dell'incentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 494/1996 così come modificato dal decreto legislativo n. 528/1999. Si premette che tale figura esula dalla previsione legislativa, che si riferisce espressamente soltanto al tecnico incaricato della redazione del piano della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione, ex art. 4 del decreto legislativo sopra citato. Siccome in base all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 al direttore dei lavori sono affidate anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza, l'indicazione della legge «incaricato della direzione dei lavori» deve intendersi nel senso che si comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento che ripartisce l'incentivo bisognerà tener conto di questa doppia attribuzione, come si dovrà prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo ove nominato per queste funzioni.

2) *Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 18.*

La seconda problematica attiene, invece, all'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 18, riferendosi ad una molteplicità di casi che possono dar diritto all'erogazione dell'incentivo.

In primo luogo, si pone la questione dell'applicabilità del compenso a favore dei tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori in caso di perizie di variante e suppletive, ex art. 25, comma 1 della legge quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere. In presenza di prestazioni che, di fatto,

comportano un'attività di progettazione l'incentivo va riconosciuto, ma sull'importo ovviamente della perizia di variante e suppletiva.

In secondo luogo, si pone invece la questione della sussistenza del diritto ai compensi in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione e impegno di spesa adottata dal responsabile del servizio. In tal caso, l'assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, così come modificato dalla legge n. 144/1999, il quale prevede l'incentivo per i dipendenti che redigono un atto di pianificazione.

La dizione utilizzata dal legislatore «atto di pianificazione comunque denominato» fa ritenere che in esso possano ricomprendersi, oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

3) *Criteri e modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante.*

L'ultima problematica emersa inerisce a tre aspetti strettamente legati alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione dell'incentivo.

Mentre sulla questione relativa agli «oneri riflessi» (IRAP e contributi previdenziali) la soluzione è stata deferita alle amministrazioni statali competenti, qualora nel quadro economico non sia stato previsto il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento interno, adottato dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la ripartizione della percentuale di incentivo, rende l'accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

Roma, 25 settembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A12736

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 27 aprile 1999, intesa ad ottenere la costituzione della «facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza)» con l'afferenza alla stessa del corso parallelo di laurea quadriennale in giurisprudenza presso la sede di Piacenza, con organico, per scorporo dall'organico della facoltà di giurisprudenza, costituito da:

a) quindici professori di prima fascia;

b) quindici professori di seconda fascia;

c) quindici ricercatori universitari;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 1° giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3/18 giugno 1999;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1999, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 febbraio 2000, prot. n. 284, contenente una richiesta di invio di ulteriore documentazione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario della regione Lombardia, espresso nella seduta del 29 maggio 2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 2000, comunicato dal Consiglio universitario nazionale medesimo con nota del 26 luglio 2000, prot. n. 1128, in merito alla trasformazione in facoltà autonoma del corso parallelo di laurea in giurisprudenza, attivo presso la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella «A», di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera: «*a)* facoltà» vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione concernente le facoltà ed i corsi di laurea e di diploma ad esse afferenti:

nella facoltà di giurisprudenza viene eliminata l'espressione:

«corso parallelo di laurea in giurisprudenza presso la sede di Piacenza»;

dopo il corso di laurea in psicologia, afferente alla facoltà di psicologia, si aggiunge l'espressione:

«giurisprudenza (sede di Piacenza), corso di laurea in giurisprudenza».

Art. 2.

Nella tabella «B», di cui al primo comma dell'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», del citato statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'individuazione dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di psicologia .... 11»:

«facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) .... 15»;

nell'individuazione dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia, è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di psicologia .. 20»:

«facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) .... 15»;

nell'individuazione dei posti di ricercatore universitario, è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di psicologia .... 28 (2)»:

«facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) .... 15»;

Art. 3.

In conseguenza delle aggiunte di cui al precedente art. 2, l'organico dei posti dei professori universitari di prima fascia, dei professori universitari di seconda fascia e di ricercatore universitario della facoltà di giurisprudenza diventa il seguente:

posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia:

«facoltà di giurisprudenza .... 30»;

posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia:

«facoltà di giurisprudenza .... 10»;

posti di ricercatore universitario:

«facoltà di giurisprudenza .... 40».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 settembre 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A12580

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 16 giugno 2000, n. **3.**

Importazioni di prodotti «da agricoltura biologica» da Paesi terzi: art. 11, regolamento CEE n. 2092/91 - art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 - Iter procedurale.

All'Associazione nazionali importatori esportatori
Alla FIAO c/o CCPB
Alle IFOAM Italia
Alla Federalimentare
Alle Confcommercio
Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti c/o il Ministero dell'industria
All'Ispettorato centrale per la repressione frodi agro-alimentari
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero delle finanze - Direzione centrale dei servizi doganali
Al Nucleo antisofisticazioni e sanità - NAS
Al Comando dei carabinieri tutela norme comunitarie
e per conoscenza:
Alle regioni e pubbliche amministrazioni
Alla Commissione U.E. AGRI B 4

Premessa:

Al fine della iscrizione nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti «biologici» da Paesi terzi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2092/91, per importatori si intendono quegli operatori che acquistano prodotti «biologici» da Paesi terzi e li importano sul territorio nazionale.

L'attività di importazione di prodotti «da agricoltura biologica» da Paesi terzi può configurarsi secondo le seguenti tipologie:

a) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza è stata stabilita con decisione della Commissione U.E. e che figurano nell'elenco di cui al regolamento CEE n. 94/92 e successive modifiche (regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, paragrafi 1 - 5);

b) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza viene stabilita dallo Stato membro che rilascia una specifica autorizzazione all'importazione (regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, parag. 6).

1) *Iter* istruttorio per le attività di importazione - (tipologie di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

L'*iter* istruttorio, indicato dalla normativa in oggetto, ha inizio, per entrambi i tipi di importazione sopra indicati *a)* e *b)*, con l'invio al MIPAF, ed in copia all'organismo di controllo operante sul territorio nazionale, della notifica di attività di importazione ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 220/1995 con marca da bollo di L. 20.000.

Il modello di notifica da utilizzare è rappresentato dall'allegato V. 1 del suddetto decreto legislativo n. 220/1995 così come indicato con nota ministeriale n. 9891541 del 5 ottobre 1998 (allegato 1).

L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvierà l'*iter* procedurale di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo. A conclusione del predetto *iter*, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo stesso, provvederà ad inviare al MIPAF apposita attestazione comprovante l'idoneità, o meno, dell'importatore ad entrare nel sistema di controllo. Nel caso di esito positivo il Ministero provvederà a comunicare alla ditta interessata, e per conoscenza all'organismo di controllo, da questa prescelto, l'avvenuta registrazione nell'elenco degli importatori di prodotti «da agricoltura biologica» da Paesi terzi.

Le operazioni di importazione relative alla tipologia di cui al precedente punto *a)*, possono decorrere dal momento in cui l'importatore ha ricevuto dal MIPAFla predetta comunicazione di iscrizione nell' elenco nazionale degli importatori di prodotti «da agricoltura biologica».

2) *Iter* istruttorio per le attività di importazione - (tipologia di cui al precedente punto *b)*.

Per quanto attiene alle importazioni di cui all'art. 11, paragrafo 6 del regolamento CEE n. 2092/91, descritte al punto *b)*, l'operatore, oltre ad aver inviato la notifica di attività così come indicato al precedente punto 1, dovrà provvedere ad inviare il modello relativo alla richiesta di importazione di cui all'allegato V. 5 del decreto legislativo n. 220/1995 (allegato 2), al Ministero delle politiche agricole e forestali (in originale debitamente sottoscritto), ed all'organismo di controllo prescelto sul territorio nazionale (in copia) corredandolo della documentazione ivi richiesta ed in particolare:

a) attestato di accreditamento alle norme EN 45011 o ISO 65, rilasciato da un ente operante nell'ambito dell'European Accreditation (E.A.) o dell'International Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli organismi di controllo riconosciuti nei Paesi terzi;

b) attestato di accreditamento alle norme EN 45011, rilasciato da un ente operante nell'ambito dell'European Accreditation (E.A.) o dell'International Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli organismi di controllo riconosciuti dai Paesi membri della Comunità ed accreditati alle norme EN 45011;

c) attestato di autorizzazione ad operare nel Paese terzo, interessato all'importazione, rilasciato dal Paese

membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo, per gli organismi riconosciuti dai Paesi membri della Comunità sulla base di normative nazionali;

d) attestato di conformità al regime comunitario di produzione e controllo, dell'azienda fornitrice, rilasciato dall'organismo di controllo prescelto nel Paese terzo interessato. Di tale attestato dovrà esserne indicata la validità temporale;

e) dichiarazione rilasciata dall'organismo di controllo operante nel Paese terzo sulla vigilanza operata nei confronti dello stesso da parte di ente, istituzione od organismo abilitato allo scopo;

f) relazione illustrativa sull'attività di produzione e/o di raccolta spontanea e/o di preparazione dell'azienda fornitrice, controfirmata dall'organismo di controllo che rilascia l'attestato di conformità di cui al precedente punto *b)*, relativa all'annata agraria in corso, che, in particolare, fornisca, rispettivamente, le seguenti informazioni:

f.1) azienda di produzione:

localizzazione geografica e strade di accesso;

tipologia di conduzione dell'azienda;

titolarità dell'azienda;

planimetria dell'azienda con indicazione degli appezzamenti coltivati a «biologico», a «convenzionale» od incolti od occupati da fabbricati;

indirizzo produttivo ed ordinamento colturale;

descrizione delle tecniche colturali praticate in azienda (fertilizzazione, difesa) e/o delle tecniche di «preparazione» dei prodotti;

istituzioni ed organismi pubblici con i quali l'azienda ha rapporti amministrativi;

data di ingresso dell'operatore nel sistema di controllo (data della prima visita con esito positivo) e valutazioni effettuate nel caso di riduzione del periodo di conversione che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici mesi a partire dalla data di assoggettamento al sistema di controllo.

f.2) raccolta spontanea:

localizzazione geografica e strade di accesso;

titolarità dell'area;

planimetria della zona di raccolta;

dichiarazione che le aree interessate non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento CEE n. 2092/91 per un periodo di tre anni precedenti la raccolta;

dichiarazione che la raccolta non compromette l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

f.3) azienda di preparazione:

localizzazione geografica e strade di accesso;

titolarità dell'azienda;

tipologia di preparazione e loro descrizione;

installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni.

Sulla base delle suddette informazioni, il MIPAF valuterà l'equivalenza alla regolamentazione comunitaria delle norme di produzione, controllo e vigilanza applicate all'azienda di provenienza del prodotto, rilasciando, se del caso, l'autorizzazione all'importazione, che sarà inviata per conoscenza anche all'organismo di controllo della ditta importatrice. L'importazione dovrà essere riferita alla quantità e tipologia di prodotto che si intende importare sul territorio nazionale nell'arco di un anno a decorrere dalla concessione dell'autorizzazione stessa.

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere in originale o in copia conforme all'originale e dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.

Nel caso di importazioni, di uno stesso prodotto derivante dalla stessa azienda, per le quali è stata ottenuta una prima autorizzazione, l'importatore, al fine di rinnovare l'autorizzazione stessa, dovrà presentare all'amministrazione soltanto il certificato di conformità dell'azienda al regolamento CEE n. 2092/91 e la relazione ispettiva relativa all'annata agraria interessata.

3) Ulteriori adempimenti dell'importatore e dell'organismo di controllo operante sul territorio nazionale.

Importatore:

comunicare al Ministero ed all'organismo di controllo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella prima notifica presentata;

non avvalersi dell'assistenza dell'organismo di controllo prescelto sul territorio nazionale per gli adempimenti amministrativi relativi all'*iter* istruttorio sopra descritto;

presentare, qualora proceda nell'attività di preparazione del prodotto importato (attività definita dall'art. 4, paragrafo 3 del regolamento CEE n. 2092/91), ulteriore notifica relativa a tale attività.

Tale notifica deve essere presentata alla regione nel cui territorio il preparatore opera ed all'Organismo di controllo prescelto.

Organismo di controllo (operante sul territorio nazionale):

comunicare al Ministero ogni eventuale interruzione dell'attività di controllo e provvedere, nell'ambito della relazione annuale, a dare comunicazione delle visite ispettive effettuate e di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91 e dal decreto legislativo n. 220/1995 nei confronti degli operatori biologici.

4) Conclusione.

La disciplina delle importazioni di prodotti «da agricoltura biologica» in provenienza da Paesi terzi, fa salve le disposizioni emanate a livello comunitario e nazionale per le importazioni dei prodotti agricoli ed agro-industriali.

Si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO 1

Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Divisione
Prot. N. 5801541 *Posiz.*

Roma, 5 OTT 1998

Al

ORGANISMI DI CONTROLLO

LORO SEDI

OGGETTO: **notifica di attività di produzione con metodo biologico ad uso degli importatori - Reg. CEE n. 2092/91 e Decreto Legislativo n. 220/95.**

E, p.c.

ANEIOA
Largo Brindisi, 5
00182 Roma

ANIPO
Via Sabotino, 46
00195 Roma

FIAO
c/o CCPB
Viale A. Masini, 4/2
40100 Bologna

Si trasmette, in allegato, il modello di notifica in oggetto che dovrà essere utilizzato dagli importatori come prima notifica o notifica di variazione per l'accesso al sistema di controllo di cui al Decreto Legislativo n. 220/95.

Si ricorda che, in analogia a quanto previsto per le prime notifiche di attività con metodo biologico, anche quelle per l'attività di importazione, dovranno riportare la firma autenticata ed una marca da bollo da £. 20.000, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola

NOTIFICA DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO
(Reg. CEE n. 2092/91)

PRIMA NOTIFICA

NOTIFICA DI VARIAZIONE

Spazio a cura dell'ufficio competente **1**

Prot.

del

MODELLI COMPILATI **2**

Tot. MODELLI A1 Tot. MODELLI A2 Tot. MODELLI B

MODELLO A

DICHIARANTE **3**

AZIENDA INDIVIDUALE SOCIETÀ COOPERATIVA CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE VIA NUMERO CIVICO PREFISSO Tel. NUMERO Tel. **4**

COMUNE PROV. C.A.P.

AZIENDA AGRICOLA **5**

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE VIA NUMERO CIVICO PREFISSO Tel. NUMERO Tel.

COMUNE PROV. C.A.P.

CENTRO DI LAVORAZIONE **6**

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE VIA NUMERO CIVICO PREFISSO Tel. NUMERO Tel.

COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante è persona fisica) **7**

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO VIA NUMERO CIVICO PREFISSO Tel. NUMERO Tel.

COMUNE PROV. C.A.P.

ORGANISMO DI CONTROLLO PRESCELTO (Reg. CEE n. 2092/91) **8**

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO, VIA COMUNE PROV C.A.P.

PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO **9**

NATURA DEI PRODOTTI

- Vegetali non trasformati
- Prodotti del comparto vitivinicolo
- Prodotti del comparto oleicolo
- Prodotti del comparto zootecnico
- Altro ....

NATURA DELLE OPERAZIONI

- Produzioni vegetali
- Produzioni zootecniche
- Lavorazione
- Altro ....

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE AZIENDALI

SUPERFICIE AZIENDALE 10

	ettari	are	centiare	Totale appezzamenti	Totale unità produttive
Superficie totale					
Superficie agricola utilizzata					

Superficie destinata ad agricoltura	ettari	are	centiare	Appezzamenti n.ro	Data di cessato impiego di prodotti non conformi (Reg. CEE n. 2092/91) mese / anno
convenzionale					
biologica					
in conversione					
Tare improduttive					

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO 11

INDIRIZZO

		situazione attuale – agricoltura convenzionale	situazione attuale – agricoltura biologica	biennio precedente – agricoltura convenzionale	biennio precedente – agricoltura biologica
1 0	CEREALICOLO				
2 0	ORTICOLO				
3 0	FRUTTICOLO				
4 0	VITICOLO				
5 0	OLIVICOLO				
6 0	FLORICOLO VIVAISTICO				
7 0	COLTURE INDUSTRIALI				
8 0	FORAGGERO				
9 0	ZOOTECNICO				
9 9	ALTRO ______				

DESTINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO BIOLOGICO 12

- VENDITA MERCATO PAESI TERZI
- VENDITA MERCATO INTERNO
  - INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
  - DIRETTA
  - DETTAGLIANTE
  - INTERMEDIARIO
  - AUTOCONSUMO
  - ALTRO ______

TIPOLOGIA STRUTTURE AZIENDALI 13

FABBRICATI

1 0	ad uso abitativo	

LOCALI PER L'IMMAGAZZINAMENTO DEI PRODOTTI		agricoltura convenzionale	agricoltura biologica
2 0	magazzini		
3 0	sili		
	celle frigorifere per la conservazione di:		
4 1	prodotti vegetali		
4 2	prodotti zootecnici		
5 0	altro ______		
	IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE DI		
6 1	uva		
6 2	olive		
6 3	altro ______		
7 0	RICOVERI PER ANIMALI		

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 14

NORME DI ALLEVAMENTO

INTERNAZIONALI (IFOAM) ALTRO ______

INDIRIZZO

		situazione attuale – agricoltura convenzionale	situazione attuale – agricoltura biologica	biennio precedente – agricoltura convenzionale	biennio precedente – agricoltura biologica
1 0	DA CARNE				
2 0	DA LATTE				
3 0	DA RIPRODUZIONE				
4 0	ALTRO ______				

SOSTANZE ORGANICHE 15

UTILIZZO NO SI

TIPO	PROVENIENZA	agricoltura convenzionale	agricoltura biologica
ANIMALE	Interna all'azienda		
	Esterna		
VEGETALE	Interna all'azienda		
	Esterna		
MISTO	Interna all'azienda		
	Esterna		

FORMA DI CONDUZIONE 16

	agricoltura convenzionale	agricoltura biologica
Conduzione diretta del coltivatore		
solo con manodopera familiare		
con manodopera familiare prevalente		
con manodopera extrafamiliare prevalente		
Conduzione con salariati e/o compartecipanti		
Conduzione a colonia parziaria o mezzadria		
Altro ______		

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA AZIENDALE

N. ord.	Cod. ISTAT [17]		RIFERIMENTI CATASTALI [18]			Titolo poss. [19]	SUPERFICIE CATASTALE [20]			SUPERFICIE IN BASE AL METODO DI PRODUZIONE [21]								
										convenzionale			biologico			in conversione		
	Prov.	Comune	Sez.	Foglio	Particella		ha	are	c.are	ha	are	c.are	ha	are	c.are	ha	are	c.are
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

SEZIONE C - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE AZIENDALI

N. ord.	Cod. ISTAT [22]		RIFERIMENTI CATASTALI [23]			Tipologia struttura [24]	VOLUME (mc) [25]		Indirizzo (solo per fabbricati urbani) [26]
	Prov.	Comune	Sez.	Foglio	Particella		convenz.	agr. biologica/ in conversione	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto

SI IMPEGNA

- ad assoggettare la propria azienda al regime di controllo previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91;
- ad eseguire le operazioni relative all'attività di cui alla presente notifica, in conformità con quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7 del Reg. CEE n. 2092/91.
- ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure previste dall' art. 9, par. 10 e art. 10, par. 3, Reg. CEE n. 2092/91;
- a comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente notifica (MODELLI A, A1, A2, B) relativamente a:
  - estremi identificativi dei soggetti coinvolti (Dichiarante, Azienda, Centro di lavorazione, Rappresentante legale, Organismo di Controllo).
  - variazioni degli appezzamenti e delle strutture aziendali in termini di superfici e di metodi di produzione

  entro ***30 giorni*** dalla data di decorrenza delle stesse.
- ad inviare il MODELLO B (COMPLETAMENTO ALLA NOTIFICA DI ATTIVITA' DI PRODUZIONE), qualora questo non venga allegato alla notifica, entro ***6 mesi*** dalla data di presentazione della stessa.

AFFIDA

il controllo delle attività di cui alla presente notifica, all'Organismo di Controllo denominato

con sede in

autorizzato con apposito provvedimento dal Ministero dall'Agricoltura e delle Foreste.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898.

ALLEGA

[ ] (1) ATTESTATO DI CONFORMITA' ALLE NORME INTERNAZIONALI riconosciute in materia di produzione agricola secondo il metodo dell'agricoltura biologica, rilasciato dall'Organismo di Controllo di cui sopra.

DATA

giorno mese anno

In fede

(firma del dichiarante)

(1) - Contrassegnare con una X

RICHIESTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Il sottoscritto

CHIEDE

all'Organismo di Controllo, autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di cui al riquadro 8 del MODELLO A di notifica, di essere assoggettato al regime di controllo di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91.

SI IMPEGNA

a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di immagazzinaggio, di produzione e di lavorazione ed ai diversi appezzamenti, nonchè ai registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'ispezione,

a notificare annualmente all'Organismo di Controllo il programma annuale di produzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- al rispetto degli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo;
- a comunicare all'Organismo di Controllo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
- a comunicare, entro ***15 giorni***, all'Organismo di Controllo, le variazioni inerenti le attività oggetto di controllo.

DICHIARA

di avere affidato, in passato, il controllo ai seguenti Organismi

di far parte, ai fini dell'assistenza tecnica, dell'Associazione denominata

con sede in

ALLEGA

alla presente richiesta la mappa catastale aziendale (*).

DATA

giorno mese anno

In fede

(firma del dichiarante)

(*) - La mappa catastale deve essere allegata unicamente alla copia destinata all'Organismo di Controllo.

(da presentare allegato al Modello A) **MODELLO A2**

33

DICHIARANTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

AZIENDA AGRICOLA

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA

SEZIONE C/bis - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE AZIENDALI

N. ord.	Cod. ISTAT 34		RIFERIMENTI CATASTALI 35			Tipologia struttura 36	VOLUME (mc) 37		Indirizzo (solo per fabbricati urbani) 38
	Prov.	Comune	Sez.	Foglio	Particella		convenz.	agr. biologica/ in conversione	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

DATA

giorno mese anno

In fede

....

(firma del dichiarante)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola

COMPLETAMENTO ALLA NOTIFICA DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO
(Reg. CEE n. 2092/91)

PRIMA NOTIFICA

NOTIFICA DI VARIAZIONE

Spazio a cura dell'ufficio competente [1]

Prot.

del

Tot. MODELLI B compilati ____ Num. totale appezzamenti ____ [2]

MODELLO B

DICHIARANTE [3]

CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

AZIENDA AGRICOLA

Denominazione

PARTITA IVA

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI APPEZZAMENTI AZIENDALI

INFORMAZIONI RELATIVE A CIASCUN APPEZZAMENTO Numero progressivo [4]

Numero unità produttiva [5]

Cod. ISTAT [6] Prov. Comune

RIFERIMENTI CATASTALI [7] Sez. Foglio Particelle

Superficie appezzamento [8] ettari are centiare

Data di cessato impiego di prodotti non conformi (Reg. CEE n. 2092/91) [9] giorno mese anno

Metodo di produzione [10] convenzione biologica in conversione

Tipologia di coltura [11] arborea erbacea promiscua pura consociata pura consociata

Orientamento produttivo [12]

INFORMAZIONI RELATIVE A CIASCUN APPEZZAMENTO Numero progressivo [4]

Numero unità produttiva [5]

Cod. ISTAT [6] Prov. Comune

RIFERIMENTI CATASTALI [7] Sez. Foglio Particelle

Superficie appezzamento [8] ettari are centiare

Data di cessato impiego di prodotti non conformi (Reg. CEE n. 2092/91) [9] giorno mese anno

Metodo di produzione [10] convenzione biologica in conversione

Tipologia di coltura [11] arborea erbacea promiscua pura consociata pura consociata

Orientamento produttivo [12]

INFORMAZIONI RELATIVE A CIASCUN APPEZZAMENTO Numero progressivo [4]

Numero unità produttiva [5]

Cod. ISTAT [6] Prov. Comune

RIFERIMENTI CATASTALI [7] Sez. Foglio Particelle

Superficie appezzamento [8] ettari are centiare

Data di cessato impiego di prodotti non conformi (Reg. CEE n. 2092/91) [9] giorno mese anno

Metodo di produzione [10] convenzione biologica in conversione

Tipologia di coltura [11] arborea erbacea promiscua pura consociata pura consociata

Orientamento produttivo [12]

Il sottoscritto .... in ottemperanza all'impegno assunto nella notifica di attività di produzione con metodo biologico (Reg. CEE n. 2092/91), presentata in data .... provvede all'inoltro del presente MODELLO DI COMPLETAMENTO. Dichiara inoltre che le informazioni ivi riportate risultano conformi a quanto dichiarato nella suddetta notifica.

DATA giorno mese anno

In fede

....
(firma del dichiarante)

MODULARIO AF 58 Mod. DPA 10/bis — Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

NOTIFICA DI ATTIVITA' DI PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO
(Reg. CEE 2092/91)

Note esplicative per la compilazione dei moduli relativi alla notifica di attività di importazione con metodo biologico (prima notifica o notifica di variazione)

I modelli dovranno essere compilati in duplice copia, sottoscritti dal dichiarante con firma autenticata, ed inviati rispettivamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
- al Ministero per le Politiche agricole
  D.G. Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
  Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
- all'Organismo di controllo prescelto

Il **MODELLO A** si utilizza se trattasi di:
- prima notifica: comunicazione di attività produttiva secondo il metodo dell'agricoltura biologica e richiesta di accesso al regime di controllo comunitario mediante l'indicazione dell'Organismo di controllo prescelto.
- notofica di variazione: comunicazione di variazione delle informazioni notificate precedentemente. In particolare, tale notifica dovrà essere inoltrata nei casi incui le variazioni riguardino:
- gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti (dichiarante, azienda, rappresentante legale, organismo di controllo prescelto), contenuti nei riquadri 3,4,5,7 e 8 del MODELLO A;
- le strutture aziendali contenute nella sezione C del Modello A e Sezione C/bis del Modello A2.

Il modello A2 si utilizza in modo complementare al Modello A quando le strutture (fabbricati, magazzini, impianti, etc.) presenti n azienda sono complessivamente in numero superiore a 10.

MODELLO A

PRIMA NOTIFICA

FRONTESPIZIO
Barrare con una X la casella corrispondente alla prima notifica.

Riquadro 1 - Parte riservata all'Ufficio competente.
Riquadro 2 - Indicare il numero totale di MODELLI A2 allegati al MODELLO A.
Riquadro 3 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica del dichiarante.
Indicare il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se è persona fisica (nel caso di azienda individuale) riportare, inoltre, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita, la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Riquadro 4 - Riportare i dati relativi asl domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica9 del dichiarante.
Riquadro 5 - Azienda agricola è da intendersi come Ditta di importazione. Indicare obbligatoriamente la P. IVA e riportare la denominazione e l'ubicazione della Ditta solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del dichiarante.
Riquadro 6 - Da non compilare.
Riquadro 7 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia persona fisica; riportare i dati anagrafici del rappresentante legale del dichiarante (codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla automobilistica della provincia di nascita), nonché i dati relativi al domicilio.
Riquadro 8 - Riportare per l'organismo di controllo prescelto la denominazione e l'indirizzo. L'organismo di controllo dovrà essere individuato nell'ambito di quelli preventivamente autorizzati con apposito decreto dal Ministero Politiche Agricole.
Riquadro 9 - Indicare, barrando con una X la casella corrispondente, la natura dei prodotti importati e delle operazioni effettuate secondo il metodo di produzione biologico.

SEZIONE A
Informazioni relative alle caratteristiche aziendali.

Riquadro 10 - Da non compilare.
Riquadro 11 - Da non compilare.
Riquadro 12 - Indicare, barrando con una X la casella corrispondente, la destinazione commerciale del prodotto biologico. Nel caso di una tipologia di vendita sul mercato interno non prevista ("altro") riportare una breve descrizione.
Riquadro 13 - Indicare, barrando con una X la casella corrispondente, le strutture presenti, distinguendo, eventualmente, tra settori ad agricoltura biologica e non.
Nel caso di una tipologia di struttura aziendale non prevista ("altro") riportare una breve descrizione.
Riquadro 14 - Da non compilare.
Riquadro 15 - Da non compilare.
Riquadro 16 - Da non compilare.

SEZIONE B
Da non compilare.

SEZIONE C

Informazioni relative alle strutture aziendali.

Riportare su ogni riga le informazioni richieste per ciascuna struttura presente in azienda. Esse devono far riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della notifica.
Le strutture della medesima tipologia aziendale (Riquadro 13 della SEZIONE A del MODELLO A) che insistono su una stessa particella catastale/indirizzo, dovranno essere considerate come una unica struttura (ad es. due magazzini situati su una medesima particella catastale, rispettivamente di 50 mc. e 70 mc. , devono essere considerati, ai fini delle informazioni richieste, come un unico magazzino di 120 mc.).

Riquadro 22 - Riportare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata ogni singola struttura.
Riquadro 23 - Riportare il riferimento catastale (catasto terreni) sul quale è presente la struttura aziendale. Indicare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente), il numero di foglio di mappa ed il numero della particella catastale.
Riquadro 24 - Indicare il tipo di struttura, utilizzando il codice riportato nel riquadro 13 della SEZIONE A del MODELLO A.
Riquadro 25 - Riportare il volume della struttura aziendale, espresso in mc. Ripartito in funzione del metodo di produzione adottato.
Riquadro 26 - Riportare anche per i fabbricati non urbani, l'indirizzo presso il quale è ubicata la struttura (via, comune, contrada, sigla automobilistica della provincia).

NOTIFICA DI VARIAZIONE

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nel riquadro e nelle sezioni di seguito riportate, comporteranno la presentazione della notifica di variazione.

FRONTESPIZIO

Barrare con una X la casella corrispondente alla notifica di variazione.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale di MODELLI A2 allegati al MODELLO A.
Riquadro 3 - Questo riquadro dovrà essere compilato obbligatoriamente, in tutte le sue parti, in occasione di ogni notifica di variazione. Per la compilazione vedi note del riquadro 3 del MODELLO A relativo alla prima notifica.
Riquadro 4 - Questo riquadro dovrà essere compilato obbligatoriamente, in tutte le sue parti, in occasione di ogni notifica di variazione. Per la compilazione vedi note del riquadro 4 del MODELLO A relativo alla prima notifica.
Riquadro 5 - Ogni variazione relativa alle informazioni presenti n questo riquadro, comporterà la compilazione dell'intero riquadro. . Per le modalità di compilazione vedi note del riquadro 5 del MODELLO A relativo alla prima notifica.
Riquadro 7 - Ogni variazione relativa alle informazioni presenti in questo riquadro, comporterà la compilazione dell'intero riquadro. Per le modalità di compilazione vedi note del riquadro 7 del MODELLO A relativo alla prima notifica.
Riquadro 8 - Compilare, secondo le note del riquadro 8 del MODELLO A relativo alla prima notifica. In caso di variazione dell'organismo di controllo prescelto occorrerà compilare interamente la notifica di variazione (MODELLI A, A2).
Riquadro 9 - Ogni variazione relativa alle informazioni presenti in questo riquadro, comporterà la compilazione dell'intero riquadro. Per le modalità di compilazione vedi note del riquadro 9 del MODELLO A relativo alla prima notifica.

SEZIONE C

Informazioni relative alle strutture aziendali.

Nel caso in cui venga acquisita una nuova struttura di tipologia non preesistente o già esistente, ma non sulla particella catastale/indirizzo della nuova struttura, occorrerà riportare le informazioni come indicato nella SEZIONE C del MODELLO A relativo alla prima notifica.
Nel caso in cui intervenga una variazione (alienazione, acquisizione, modifica, etc.) relativa ad una struttura che insiste su una particella /indirizzo nel cui ambito sussiste una struttura della medesima tipologia, occorrerà riportare le informazioni di cui alle note dei riquadri 22, 23, 24 e 26 della SEZIONE C del MODELLO A relativo alla prima notifica. Per quanto riguarda le informazioni del riquadro 25 occorrerà riportare il volume, espresso in mc., risultante dalla somma o dalla differenza tra il volume della struttura aziendale preesistente e la variazione intervenuta, ripartito in funzione del metodo di agricoltura biologica o convenzionale.

MODELLO A 2

Riquadro 33 - Indicare il cognome o la ragione sociale, il nome, se persona fisica (nel caso di azienda individuale) , ed il codice fiscale del dichiarante. Riportare inoltre la P. IVA dell'azienda nonché la denominazione nel caso in cui sia diversa dal cognome o ragione sociale.

SEZIONE C/bis
Informazioni relative alle strutture aziendali.

Questa sezione è da compilare se la SEZIONE C del MODELLO A non è sufficiente a riportare informazioni di tutte le strutture aziendali, eventualmente utilizzando più modelli A 2. Per la compilazione dei singoli riquadri vedi note dei riquadri 22, 23, 24, 25 e 26 della SEZIONE C del MODELLO A relativo alla prima notifica o alla notifica di variazione.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

La dichiarazione di impegno per notifica di importazione è da intendersi modificata come segue:
- **secondo trattino**: "ad eseguire le operazioni relative all'attività di cui alla presente notifica, in conformità con quanto previsto dall'art.11 e dall'Allegato III C del Reg. CEE n. 2091/91";
- **quarto trattino**: " a comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente notifica (Modelli A, A2) relativamente a:
  - estremi identificativi dei soggetti coinvolti (Dichiarante, Ditta di importazione, Rappresentante legale, Organismo di controllo);
  - variazioni delle strutture aziendali;

entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse";
- **quinto trattino**: da non considerare.

RICHIESTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO

- **primo trattino**: "a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di immagazzinaggio, di lavorazione, nonché ai registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'ispezione";
- **secondo trattino**: da non considerare.

Allegato V.5

NOTIFICA DI IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI DA PAESI TERZI

1) NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE

Ditta individuale ☐ Società ☐ Cooperativa ☐

Codice fiscale ____________________ P. IVA ______________

DENOMINAZIONE

Cognome o ragione sociale ______________________________

____

Nome ____

Data di nascita ____________ Comune di nascita ______________

Domicilio o sede sociale ______________________________

Via ____

Comune ____

Prov. ______ C.A.P. ____________

Referente: ____________________ Tel.: ____________

Fax : ____________

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome ____

Nome ____

Codice fiscale ____________________

Data di nascita ____________ Comune di nascita ______________

Domicilio Via ____

Comune ____

Prov. ______ C.A.P. ____________

Tel.: ____________ Fax: ____________

2) NOME ED INDIRIZZO DEL PRIMO CONSEGNATARIO SE DIVERSO DAL SUDDETTO

____

____

3) NOME ED INDIRIZZO DELL'AUTORITA' PUBBLICA E/O DELL'ORGANISMO PRIVATO DI CONTROLLO DEL PAESE TERZO RESPONSABILE DEL CONTROLLO E DELLA CERTIFICAZIONE (*)

Nome ed indirizzo:____________________________

Tel.: __________ Fax:__________________

4) NOME DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE RESPONSABILE DELL'ISPEZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE

Nome ed indirizzo:____________________________

Tel.: __________ Fax:__________________

(*) Indicare il nome dell'Organismo di Controllo prescelto tra quelli riconosciuti a livello nazionale

5) NOME DEL PAESE DI PROVENIENZA DEL PRODOTTO:__________________

____

6) PRODOTTI AGRICOLI E/O DERRATE ALIMENTARI OGGETTO DELLA DOMANDA DI IMPORTAZIONE:

Nome del prodotto	Quantità annuale stimata
________________	________________
________________	________________
________________	________________
________________	________________

(Usare se necessario, fogli separati)

7) FORNIRE DETTAGLI DELLA COMPOSIZIONE DI CIASCUN PRODOTTO SULL'APPOSITA SCHEDA (ALLEGATO 1/A), NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO STESSO SIA COMPOSTO DA PIU DI UN INGREDIENTE.

8) DESCRIZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE E/O UNITÀ DI PREPARAZIONE ED INDICAZIONE DELL'ESPORTATORE DEL PRODOTTO.

8a) AZIENDA AGRICOLA

Nome ed indirizzo

____

Superficie dell'unità biologica (ha)	Colture	Quantità

8b) UNITA' DI PREPARAZIONE

Nome ed indirizzo	Prodotti ottenuti

8c) ESPORTATORE

Nome ed indirizzo	Prodotti forniti/Quantità

9) DESCRIZIONE DELLE REGOLE DI PRODUZIONE ADOTTATE

Fornire in un documento separato, informazioni dettagliate delle regole di produzione adottate (riferirsi agli articoli 6 e 7 del Reg. CEE n. 2092/91).

10) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO APPLICATO

10.1 ORGANISMO/I DI CONTROLLO

Nome ed indirizzo ______________________________

____

____

Referente ______________________________

Tel.: ______________ Fax: ______________

10.2 Fornire in un documento separato, informazioni dettagliate sulle disposizioni normative e/o regolamentari sulla base delle quali viene effettuata l'attività di controllo e certificazione in analogia a quanto previsto dal Reg. CEE n. 2092/91, su Aziende agricole e su unità di preparazione e le sanzioni che possono essere imposte in caso di infrazione.

10.3. Fornire in un documento separato dichiarazione dell'Organismo/i di controllo che il sistema di ispezione e le misure precauzionali dettagliate nel documento indicato al punto 9.2, saranno permanentemente ed effettivamente applicate.

11) Nome ed indirizzo dell'Autorità del Paese terzo responsabile del rilascio dei documenti per l'importazione in Italia

Nome ed indirizzo ______________________________

____

____

Referente ______________________________

Tel.: ______________ Fax ______________

DATA ______________

FIRMA DELL'IMPORTATORE

ALLEGATO 1/A

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (*) ______________________________

COMPOSIZIONE	% IN PESO
Ingredienti agricoli "biologici"	
Ingredienti agricola di natura "non biologica"	
Ingredienti di natura non agricola	

Elenco di sostanze usate durante il processo di preparazione

____

____

____

(*) Usare un foglio per ogni prodotto composto da più di un ingrediente ed allegare l'etichetta del prodotto a ciascun foglio.

00A12737

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Merano e Regata storica di Venezia, della Varia di Palmi, del Festival jazz di Roccella Jonica e del Campionato europeo di trotto di Cesena - Manifestazione 2000 - Estrazione 24 settembre 2000.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di Merano e della Regata storica di Venezia, della varia di Palmi, del Festival jazz di Roccella Jonica e del Campionato europeo di trotto di Cesena, avvenuta in Roma il 24 settembre 2000:

Premi di prima categoria.

1) biglietto serie F n. 13659 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Grey Jack vincitore del Gran premio di Merano;

2) biglietto serie I n. 28563 di lire 200 milioni abbinato al Gondolino Celeste vincitore della Regata storica di Venezia;

3) biglietto serie L n. 36675 di lire 150 milioni abbinato all'Animella Marafioti Valentina della Varia di Palmi;

4) biglietto sede N n. 08952 di lire 100 milioni abbinato al compositore Riccardo Distasi vincitore del Festival jazz di Roccella Jonica;

5) biglietto serie O n. 13485 di lire 50 milioni abbinato al cavallo Famous November vincitore del Campionato europeo di trotto di Cesena.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti.

1) biglietto serie F 13659 L. 3.000.000;

2) biglietto serie I 28563 L. 2.000.000;

3) biglietto sede L 36675 L. 1.500.000;

4) biglietto sede N 08952 L. 1.000.000;

5) biglietto serie O 13485 L. 500.000.

00A12763

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Alma Mater», in Bologna

Con decreto ministeriale 20 settembre 2000 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Alma Mater», con sede in Bologna.

00A12738

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Istituto sup.re int.le scienze criminali», in Siracusa

Con decreto ministeriale 20 settembre 2000, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Istituto sup.re int.le scienze criminali», con sede in Siracusa.

00A12739

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8765
Yen giapponese	94,94
Dracma greca	339,30
Corona danese	7,4570
Corona svedese	8,5265
Sterlina	0,59670
Corona norvegese	8,0255
Corona ceca	35,550
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,75
Zloty polacco	3,9825
Tallero sloveno	209,4576
Franco svizzero	1,5240
Dollaro canadese	1,3198
Dollaro australiano	1,6180
Dollaro neozelandese	2,1510
Rand sudafricano	6,3769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12801

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cystrin»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 503 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: CYSTRIN.

TITOLARE AIC: Sanofi Synthelabo S.p.A. Via G. Piranesi, 38 Milano

CONFEZIONI:

Confezione: 10 COMPRESSE IN BLISTER DA 5 MG
AIC n° 033301019/M (in base 10) 0ZS8JV (in base 32)

Confezione: 30 COMPRESSE IN BLISTER DA 5 MG
AIC n° 033301021/M (in base 10) 0ZS8JX (in base 32)

Confezione: 100 COMPRESSE IN BLISTER DA 5 MG
AIC n° 033301033/M (in base 10) 0ZS8K9 (in base 32)

Confezione: 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PE DA 5 MG
AIC n° 033301045/M (in base 10) 0ZS8KP (in base 32)

Confezione: 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PE DA 5 MG
AIC n° 033301058/M (in base 10) 0ZS8L2 (in base 32)

Confezione: 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PE DA 5 MG
AIC n° 033301060/M (in base 10) 0ZS8L4 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: una compressa contiene:
Principio Attivo: OSSIBUTININA CLORIDRATO 5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO, AMIDO DI MAIS, TALCO, MAGNESIO STEARATO, POIDONE, IPROMNELLOSA, IPROMELLOSA FTALATO.

PRODUZIONE, CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO:
Leiras OY Pansionitie 47 20210 Turku Finlandia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Incontinenza urinaria, minzione urgente e frequente nei pazienti con vescica instabile dovuta sia a instabilità idiomatica del muscolo detrusore che a problemi neurogeni della vescica (iperiflessia del muscolo detrusore)

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12597

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Fagen»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 504/2000 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: ACICLOVIR FAGEN.

TITOLARE AIC: FAGEN S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), S.S. 233 (VARESINA) KM20,5, Italia, Codice Fiscale 10928780153.

Confezione: TUBO DA 3 G
AIC n° 034831014/MG (in base 10) 116YP6 (in base 32)

Confezione: TUBO DA 2 G
AIC n° 034831038/MG (in base 10) 116YPY (in base 32)

Confezione: TUBO DA 15 G
AIC n° 034831040/MG (in base 10) 116YQ0 (in base 32)

Confezione: TUBO DA 10 G
AIC n° 034831026/MG (in base 10) 116YPL (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: 1 grammo di crema contiene: aciclovir 50 mg
Eccipienti: glicole propilenico, vaselina, paraffina liquida, alcool cetilico, dimeticone, gliceril monostereato, poliossetilene-30-stearato, acqua depurata.

PRODUTTORE:
Multipharma BV (Olanda
Che faro International BV (olanda)

CONTROLLO
Multipharma BV (Olanda)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Aciclovir Fagen è indicato nel trattamento di pazienti con sistema immunitario normalmente funzionante affetti da infezioni cutane causate dal virus Herpes Simplex, comprese le forme iniziali e ricorrenti di Herpes genitalis e Herpes labialis.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12598

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 505 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID.

TITOLARE AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - MELSUNGEN, CARL BRAUN STRASSE, 1, GERMANIA (DE), Codice Fiscale .

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034725010/M (in base 10) 113R4L (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 165 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 2,34 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 6,58 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,82 G; LEUCINA 3,76 G; LISINA CLORIDRATO 3,41 G; METIONINA 2,35 G; FENIL-ALANINA 4,21 G; TREONINA 2,18 G; TRIPTOFANO 0,68 G; VALINA 3,12 G; ARGININA 3,24 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 2,03 G; ALANINA 5,82 G; ACIDO ASPARTICO 1,8 G; ACIDO GLUTAMMICO 4,21 G; GLICINA 1,98 G; PROLINA 4,08 G; SERINA 3,6 G; CALCIO CLORURO 0,5888 G; MAGNESIO ACETATO 0,858 G; SODIO ACETATO 0,2777 G; SODIO CLORURO 0,503 G; POTASSIO ACETATO 3,434 G; SODIO IDROSSIDO 0,976 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034725022/M (in base 10) 113R4Y (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 247,5 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 3,51 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 9,87 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 4,32 G; LEUCINA 5,64 G; LISINA CLORIDRATO 5,12 G; METIONINA 3,53 G; FENIL-ALANINA 6,32 G; TREONINA 3,27 G; TRIPTOFANO 1,02 G; VALINA 4,68 G; ARGININA 4,86 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 3,05 G; ALANINA 8,73 G; ACIDO ASPARTICO 2,7 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,32 G; GLICINA 2,97 G; PROLINA 6,12 G; SERINA 5,4 G; CALCIO CLORURO 0,882 G; MAGNESIO ACETATO 1,287 G; SODIO ACETATO 0,416 G; SODIO CLORURO 0,755 G; POTASSIO ACETATO 5,151 G; SODIO IDROSSIDO 1,464 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034725034/M (in base 10) 113R5B (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 330 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 4,68 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,16 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 5,64 G; LEUCINA 7,52 G; LISINA CLORIDRATO 6,82 G; METIONINA 4,7 G; FENIL-ALANINA 8,42 G; TREONINA 4,36 G; TRIPTOFANO 1,36 G; VALINA 1,36 G; ARGININA 6,48 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 4,06 G; ALANINA 11,64 G; ACIDO ASPARTICO 3,6 G; ACIDO GLUTAMMICO 8,42 G; GLICINA 3,96 G; PROLINA 8,16 G; SERINA 7,2 G; CALCIO CLORURO 1,176 G; MAGNESIO ACETATO 1,716 G; SODIO ACETATO 0,554 G; SODIO CLORURO 1,006 G; POTASSIO ACETATO 6,868 G; SODIO IDROSSIDO 1,952 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034725046/M (in base 10) 113R5Q (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 165 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 2,34 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 6,58 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,82 G; LEUCINA 3,76 G; LISINA CLORIDRATO 3,41 G; METIONINA 2,35 G; FENIL-ALANINA 4,21 G; TREONINA 2,18 G; TRIPTOFANO 0,68 G; VALINA 3,12 G; ARGININA 3,24 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 2,03 G; ALANINA 5,82 G; ACIDO ASPARTICO 1,8 G; ACIDO GLUTAMMICO 4,21 G; GLICINA 1,98 G; PROLINA 4,08 G; SERINA 3,6 G; CALCIO CLORURO 0,5888 G; MAGNESIO ACETATO 0,858 G; SODIO ACETATO 0,2777 G; SODIO CLORURO 0,503 G; POTASSIO ACETATO 3,434 G; SODIO IDROSSIDO 0,976 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034725059/M (in base 10) 113R63 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 247,5 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 3,51 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 9,87 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 4,32 G; LEUCINA 5,64 G; LISINA CLORIDRATO 5,12 G; METIONINA 3,53 G; FENIL-ALANINA 6,32 G; TREONINA 3,27 G; TRIPTOFANO 1,02 G; VALINA 4,68 G; ARGININA 4,86 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 3,05 G; ALANINA 8,73 G; ACIDO ASPARTICO 2,7 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,32 G; GLICINA 2,97 G; PROLINA 6,12 G; SERINA 5,4 G; CALCIO CLORURO 0,882 G; MAGNESIO ACETATO 1,287 G; SODIO ACETATO 0,416 G; SODIO CLORURO 0,755 G; POTASSIO ACETATO 5,151 G; SODIO IDROSSIDO 1,464 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034725061/M (in base 10) 113R65 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 330 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO BIIDRATO 4,68 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,16 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 5,64 G; LEUCINA 7,52 G; LISINA CLORIDRATO 6,82 G; METIONINA 4,7 G; FENIL-ALANINA 8,42 G; TREONINA 4,36 G; TRIPTOFANO 1,36 G; VALINA 1,36 G; ARGININA 6,48 G; L - ISTIDINA MONOCLORIDRATO MONOIDRATO 4,06 G; ALANINA 11,64 G; ACIDO ASPARTICO 3,6 G; ACIDO GLUTAMMICO 8,42 G; GLICINA 3,96 G; PROLINA 8,16 G; SERINA 7,2 G; CALCIO CLORURO 1,176 G; MAGNESIO ACETATO 1,716 G; SODIO ACETATO 0,554 G; SODIO CLORURO 1,006 G; POTASSIO ACETATO 6,868 G; SODIO IDROSSIDO 1,952 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 828 GL

PRODUTTORE
B. Braun Melsungen AG
Carl- Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, acidi grassiessenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12591

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutriplus lipid senza elettroliti»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 506 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

TITOLARE AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - MELSUNGEN, CARL BRAUN STRASSE, 1, GERMANIA (DE), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034723015/M (in base 10) 113P67 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 165 G; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,82 G; LEUCINA 3,76 G; L-LISINA MONOIDRATA 3,06 G; METIONINA 2,35 G; FENIL-ALANINA 4,21 G; TREONINA 2,18 G; TRIPTOFANO 0,68 G; VALINA 3,12 G; ARGININA 3,24 G; ISTIDINA 1,5 G; ALANINA 5,82 G; ACIDO ASPARTICO 1,8 G; ACIDO GLUTAMMICO 4,21 G; GLICINA 1,98 G; PROLINA 4,08 G; SERINA 3,6 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034723027/M (in base 10) 113P6M (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 247,5 G; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 4,32 G; LEUCINA 5,64 G; L-LISINA MONOIDRATA 4,59 G; METIONINA 3,53 G; FENIL-ALANINA 6,32 G; TREONINA 3,27 G; TRIPTOFANO 1,02 G; VALINA 4,68 G; ARGININA 4,86 G; ISTIDINA 2,25 G; ALANINA 8,73 G; ACIDO ASPARTICO 2,7 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,32 G; GLICINA 2,97 G; PROLINA 4,12 G; SERINA 5,4 G

Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034723039/M (in base 10) 113P6Z (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 330 G; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 5,64 G; LEUCINA 7,52 G; L-LISINA MONOIDRATA 6,13 G; METIONINA 4,7 G; FENIL-ALANINA 8,42 G; TREONINA 4,36 G; TRIPTOFANO 1,36 G; VALINA 6,24 G; ARGININA 6,48 G; ISTIDINA 3 G; ALANINA 11,64 G; ACIDO ASPARTICO 3,6 G; ACIDO GLUTAMMICO 8,42 G; GLICINA 3,96 G; PROLINA 8,16 G; SERINA 7,2 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034723041/M (in base 10) 113P71 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 165 G; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 2,82 G; LEUCINA 3,76 G; L-LISINA MONOIDRATA 3,06 G; METIONINA 2,35 G; FENIL-ALANINA 4,21 G; TREONINA 2,18 G; TRIPTOFANO 0,68 G; VALINA 3,12 G; ARGININA 3,24 G; ISTIDINA 1,5 G; ALANINA 5,82 G; ACIDO ASPARTICO 1,8 G; ACIDO GLUTAMMICO 4,21 G; GLICINA 1,98 G; PROLINA 4,08 G; SERINA 3,6 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034723054/M (in base 10) 113P7G (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa

Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 247,5 G; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 4,32 G; LEUCINA 5,64 G; L-LISINA MONOIDRATA 4,59 G; METIONINA 3,53 G; FENIL-ALANINA 6,32 G; TREONINA 3,27 G; TRIPTOFANO 1,02 G; VALINA 4,68 G; ARGININA 4,86 G; ISTIDINA 2,25 G; ALANINA 8,73 G; ACIDO ASPARTICO 2,7 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,32 G; GLICINA 2,97 G; PROLINA 4,12 G; SERINA 5,4 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034723066/M (in base 10) 113P7U (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 330 G; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 5,64 G; LEUCINA 7,52 G; L-LISINA MONOIDRATA 6,13 G; METIONINA 4,7 G; FENIL-ALANINA 8,42 G; TREONINA 4,36 G; TRIPTOFANO 1,36 G; VALINA 6,24 G; ARGININA 6,48 G; ISTIDINA 3 G; ALANINA 11,64 G; ACIDO ASPARTICO 3,6 G; ACIDO GLUTAMMICO 8,42 G; GLICINA 3,96 G; PROLINA 8,16 G; SERINA 7,2 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 832,5 GL

PRODUTTORE
B. Braun Melsungen AG
Carl- Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, acidi grassi essenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

00A12594

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutrispecial lipid»

Estratto del decreto AIC/UAC 507 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID.

TITOLARE AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - MELSUNGEN, CARL BRAUN STRASSE, 1, GERMANIA

CONFEZIONI:

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034726012/M (in base 10) 11353W (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 198 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 3,12 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 8,78 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 4,11 G; LEUCINA 5,48 G; LISINA CLORIDRATO 4,98 G; METIONINA 3,42 G; FENIL-ALANINA 6,15 G; TREONINA 3,18 G; TRIPTOFANO 1 G; VALINA 4,51 G; ARGININA 4,73 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 2,96 G; ALANINA 8,48 G; ACIDO ASPARTICO 2,63 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,14 G; GLICINA 2,89 G; PROLINA 5,95 G; SERINA 5,25 G; SODIO IDROSSIDO 1,464 G; SODIO CLORURO 0,473 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,313 G; POTASSIO ACETATO 4,611 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,137 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 0,779 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034726024/M (in base 10) 113548 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 297 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 4,68 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,17 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 6,16 G; LEUCINA 8,22 G; LISINA CLORIDRATO 7,46 G; METIONINA 5,13 G; FENIL-ALANINA 9,22 G; TREONINA 4,76 G; TRIPTOFANO 1,5 G; VALINA 6,76 G; ARGININA 7,09 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 4,44 G; ALANINA 12,73 G; ACIDO ASPARTICO 3,94 G; ACIDO GLUTAMMICO 9,2 G; GLICINA 4,33 G; PROLINA 8,93 G; SERINA 7,88 G; SODIO IDROSSIDO 2,196 G; SODIO CLORURO 0,71 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,47 G; POTASSIO ACETATO 6,917 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,706 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 1,168 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034726036/M (in base 10) 11354N (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 396 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 6,24 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 17,56 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 8,21 G; LEUCINA 10,96 G; LISINA CLORIDRATO 9,95 G; METIONINA 6,84 G; FENIL-ALANINA 12,29 G; TREONINA 6,35 G; TRIPTOFANO 2 G; VALINA 9,01 G; ARGININA 9,45 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 5,92 G; ALANINA 16,98 G; ACIDO ASPARTICO 5,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 12,27 G; GLICINA 5,78 G; PROLINA 11,9 G; SERINA 10,5 G; SODIO IDROSSIDO 2,928 G; SODIO CLORURO 0,946 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,626 G; POTASSIO ACETATO 9,222 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 2,274 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 1,558 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034726048/M (in base 10) 113550 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA

Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 198 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 3,12 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 8,78 MG; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 4,11 G; LEUCINA 5,48 G; LISINA CLORIDRATO 4,98 G; METIONINA 3,42 G; FENIL-ALANINA 6,15 G; TREONINA 3,18 G; TRIPTOFANO 1 G; VALINA 4,51 G; ARGININA 4,73 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 2,96 G; ALANINA 8,48 G; ACIDO ASPARTICO 2,63 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,14 G; GLICINA 2,89 G; PROLINA 5,95 G; SERINA 5,25 G; SODIO IDROSSIDO 1,464 G; SODIO CLORURO 0,473 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,313 G; POTASSIO ACETATO 4,611 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,137 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 0,779 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034726051/M (in base 10) 113S53 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 297 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 4,68 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 13,17 MG; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 6,16 G; LEUCINA 8,22 G; LISINA CLORIDRATO 7,46 G; METIONINA 5,13 G; FENIL-ALANINA 9,22 G; TREONINA 4,76 G; TRIPTOFANO 1,5 G; VALINA 6,76 G; ARGININA 7,09 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 4,44 G; ALANINA 12,73 G; ACIDO ASPARTICO 3,94 G; ACIDO GLUTAMMICO 9,2 G; GLICINA 4,33 G; PROLINA 8,93 G; SERINA 7,88 G; SODIO IDROSSIDO 2,196 G; SODIO CLORURO 0,71 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,47 G; POTASSIO ACETATO 6,917 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 1,706 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 1,168 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034726063/M (in base 10) 113S5H (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA

Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 396 G; SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO 6,24 G; ZINCO ACETATO DIIDRATO 17,56 MG; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 8,21 G; LEUCINA 10,96 G; LISINA CLORIDRATO 9,95 G; METIONINA 6,84 G; FENIL-ALANINA 12,29 G; TREONINA 6,35 G; TRIPTOFANO 2 G; VALINA 9,01 G; ARGININA 9,45 G; L-ISTIDINA CLORIDRATO MONOIDRATO 5,92 G; ALANINA 16,98 G; ACIDO ASPARTICO 5,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 12,27 G; GLICINA 5,78 G; PROLINA 11,9 G; SERINA 10,5 G; SODIO IDROSSIDO 2,928 G; SODIO CLORURO 0,946 G; SODIO ACETATO TRIIDRATO 0,626 G; POTASSIO ACETATO 9,222 G; MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO 2,274 G; CALCIO CLORURO BIIDRATO 1,558 G
Eccipienti: LECITINA DI UOVO 2,4 GL; GLICEROLO 5 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 802,6 GL

PRODUTTORE
B. Braun Melsungen AG
Carl- Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, acidi grassi essenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12593

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutrispecial lipid senza elettroliti»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 509 del 20 settembre 2000

Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI.

TITOLARE AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - MELSUNGEN, CARL BRAUN STRASSE, 1, GERMANIA (DE), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034722013/M (in base 10) 113N6X (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 198 G; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 4,11 G; LEUCINA 5,48 G; L-LISINA MONOIDRATA 4,47 G; METIONINA 3,42 G; FENIL-ALANINA 6,15 G; TREONINA 3,18 G; TRIPTOFANO 1 G; VALINA 4,51 G; ARGININA 4,73 G; ISTIDINA 2,19 G; ALANINA 8,49 G; ACIDO ASPARTICO 2,63 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,14 G; GLICINA 2,89 G; PROLINA 5,95 G; SERINA 5,25 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034722025/M (in base 10) 113N79 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 297 G; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 6,16 G; LEUCINA 8,22 G; L-LISINA MONOIDRATA 6,71 G; METIONINA 5,13 G; FENIL-ALANINA 9,22 G; TREONINA 4,76 G; TRIPTOFANO 1,5 G; VALINA 6,76 G; ARGININA 7,09 G; ISTIDINA 3,28 G; ALANINA 12,73 G; ACIDO ASPARTICO 3,94 G; ACIDO GLUTAMMICO 9,2 G; GLICINA 4,33 G; PROLINA 8,93 G; SERINA 7,88 G

Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 SACCA A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034722037/M (in base 10) 113N7P (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 396 G; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 8,21 G; LEUCINA 10,96 G; L-LISINA MONOIDRATA 8,94 G; METIONINA 6,84 G; FENIL-ALANINA 12,29 G; TREONINA 6,35 G; TRIPTOFANO 2 G; VALINA 9,01 G; ARGININA 9,45 G; ISTIDINA 4,38 G; ALANINA 16,98 G; ACIDO ASPARTICO 5,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 12,27 G; GLICINA 5,78 G; PROLINA 11,9 G; SERINA 10,5 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0.06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1250 ML USO EV
AIC n° 034722049/M (in base 10) 113N81 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 198 G; OLIO DI SOIA 25 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 25 G; ISOLEUCINA 4,11 G; LEUCINA 5,48 G; L-LISINA MONOIDRATA 4,47 G; METIONINA 3,42 G; FENIL-ALANINA 6,15 G; TREONINA 3,18 G; TRIPTOFANO 1 G; VALINA 4,51 G; ARGININA 4,73 G; ISTIDINA 2,19 G; ALANINA 8,49 G; ACIDO ASPARTICO 2,63 G; ACIDO GLUTAMMICO 6,14 G; GLICINA 2,89 G; PROLINA 5,95 G; SERINA 5,25 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 1875 ML USO EV
AIC n° 034722052/M (in base 10) 113N84 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C

Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 297 G; OLIO DI SOIA 37,5 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 37,5 G; ISOLEUCINA 6,16 G; LEUCINA 8,22 G; L-LISINA MONOIDRATA 6,71 G; METIONINA 5,13 G; FENIL-ALANINA 9,22 G; TREONINA 4,76 G; TRIPTOFANO 1,5 MG; VALINA 6,76 G; ARGININA 7,09 G; ISTIDINA 3,28 G; ALANINA 12,73 G; ACIDO ASPARTICO 3,94 G; ACIDO GLUTAMMICO 9,2 G; GLICINA 4,33 G; PROLINA 8,93 G; SERINA 7,88 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

Confezione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 5 SACCHE A TRE COMPARTI 2500 ML USO EV
AIC n° 034722064/M (in base 10) 113N8J (in base 32)
Forma Farmaceutica: Emulsione per infusione endovenosa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 SACCA
Principio Attivo: GLUCOSIO MONOIDRATO 396 G; OLIO DI SOIA 50 G; TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 50 G; ISOLEUCINA 8,21 G; LEUCINA 10,96 G; L-LISINA MONOIDRATA 8,94 G; METIONINA 6,84 G; FENIL-ALANINA 12,29 G; TREONINA 6,35 G; TRIPTOFANO 2 G; VALINA 9,01 G; ARGININA 9,45 G; ISTIDINA 4,38 G; ALANINA 16,98 G; ACIDO ASPARTICO 5,25 G; ACIDO GLUTAMMICO 12,27 G; GLICINA 5,78 G; PROLINA 11,9 G; SERINA 10,5 G
Eccipienti: ACIDO CITRICO MONOIDRATO in quantità compresa tra 0,00001 GL e 0,366 GL; LECITINA DI UOVO 2,4 GL; SODIO OLEATO 0,06 GL; ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 803 GL

PRODUTTORE
B. Braun Melsungen AG
Carl- Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, acidi grassi essenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12596

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura del posto vacante mediante trasferimento di professore ordinario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare: A02A - Analisi matematica, un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A12764

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651230/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77